Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 232 del 15 settembre 1971

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 15 settembre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Tabella «Esport» - Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Tabella « Esport » - Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1967, numero 280, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1967, n. 323, concernente il valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e le denunce e benestare all'importazione ed alla esportazione;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, concernente norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del sud;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1966, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 gennaio 1967, n. 14, concernente la tabella « Esport » e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 1965, n. 160, concernente la nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella «Esport» annessa al predetto decreto ministeriale 10 ottobre 1966;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'esportazione definitiva di tutte le merci non comprese nell'annessa tabella « Esport ».

Art. 2.

Il regolamento valutario delle esportazioni di cui al precedente articolo deve avvenire secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Le esportazioni sono inoltre soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche amministrazioni o di determinati enti in ordine alle specifiche finalità delle relative disposizioni.

Restano ferme le norme in base alle quali le esportazioni di talune merci sono riservate a pubbliche amministrazioni od a determinati enti.

Art. 3.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la riesportazione di:

a) merci non comprese nella tabella « Esport » fabbricate con materie prime importate temporaneamente, anche se commiste con materie prime nazionali comprese nella tabella « Esport »;

b) merci fabbricate con materie prime di proprietà di una ditta committente straniera, importate temporaneamente per lavorazione per conto anche se siano state aggiunte materie prime nazionali comprese nella tabella « Esport », salvo diversa disposizione risultante dall'autorizzazione particolare concernente l'operazione di « lavorazione per conto »;

c) merci temporaneamente importate a titoli diversi da quelli indicati nei precedenti paragrafi:

senza alcuna limitazione, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso Paese dal quale le merci vennero importate temporaneamente;

limitatamente alle merci non comprese nella tabella « Esport », quando la riesportazione abbia luogo verso un Paese diverso da quello dal quale le merci vennero importate temporaneamente.

Art. 4.

E' conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente la esportazione temporanea delle merci non comprese nella tabella « Esport », nei casi previsti dalle norme disciplinanti la temporanea esportazione ed alle condizioni valutarie e di reimportazione stabilite in materia.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la reimportazione delle merci temporaneamente esportate e la trasformazione in esportazioni definitive delle esportazioni temporanee effettuate ai sensi del comma precedente.

Art. 5.

I rapporti economici con la Rhodesia sono regolati in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188.

Art. 6.

La libera esportazione delle merci non comprese nella annessa tabella e formanti oggetto di organizzazione agricola di mercato è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni previsti dai regolamenti della Comunità economica europea.

Art. 7.

Il decreto ministeriale 10 ottobre 1966 concernente la tabella « Esport », e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per le finanze
PRETI

ELENCO DELLE MERCI LA CUI ESPORTAZIONE E' SOTTOPOSTA AD AUTORIZZAZIONE PARTICOLARE

(* = « Licenza automatica » verso tutte le destinazioni)

(** = « Licenza automatica » verso i Paesi della C.E.E.)

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 12.
	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.
* 12.01 ex *B*	Semi di canapa.
	Cap. 26.
	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
26.01 *C*	Minerali di uranio.
26.01 *D*	Minerali di torio.
** 26.03 ex *D*	Ceneri e scorie di rame e sue leghe.
26.03 ex *D*	Ceneri e residui contenenti: torio, uranio, e/o loro composti.
	Cap. 27.
	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.
ex 27.10	I) Carburanti con potere calorifico superiore, di 13.000 calorie per grammo o più.
	II) Fluidi idraulici costituiti da (o contenenti) oli di petrolio o di minerali bituminosi e che presentano le tre seguenti caratteristiche:
	1) punto di scorrimento a — 34°C. o meno;
	2) indice di viscosità di 75 o più;
	3) stabilità termica a + 371°C.
	Sezione VI.
	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse
	Materiali fibrosi e filamentosi utilizzabili per la produzione di strutture o di stratificati e lavori da questi ottenute:
	1) che presentano entrambe le caratteristiche seguenti:
	a) modulo specifico superiore a 1,25 × 10^8;
	b) carico di rottura specifico superiore a 3 × 10^6, oppure
	2) che presentano entrambe le caratteristiche seguenti:
	a) modulo specifico superiore a 1 × 10^8;
	b) punto di fusione o di sublimazione superiore a 1.649°C. in atmosfera inerte escluse le fibre di carbonio presentanti un modulo specifico inferiore a 2 × 10^8 e un carico di rottura specifico inferiore a 1 × 10^6;
	3) strutture e stratificati ottenuti con l'impiego di apparecchiature indicate nella presente tabella a fronte della voce doganale ex 84.59, punto X, a partire dai prodotti indicati ai paragrafi 1) o 2) sopracitati.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 28.
	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli, delle terre rare e degli isotopi.
. . . . .	I) Composti inorganici di: afnio, berillio (glucinio), litio, niobio (colombio) e/o tantalio, zirconio.
	II) Monoscristalli:
	1) di composti del gallio;
	2) di composti dell'indio.
	III) Composti inorganici del boro non specificatamente nominati in questa tabella, ad eccezione dell'acido borico e della anidride borica (28.12), degli acidi fluoborici (28.13 ex *F*, dei fluoborati (28.28 *B* ex IV), dei borati e dei perborati (28.46).
	IV) Composti, non specificatamente nominati in questa tabella, costituiti esclusivamente da fluoro e da uno o più dei seguenti elementi: altri alogeni, ossigeno, azoto, fosforo.
	V) Prodotti specialmente concepiti per la guerra chimica e incendiaria, eccetto: cloruro di cianogeno, cloro, acido cianidrico, ossicloruro di carbonio (fosgene).
28.04 *C* ex V	Silicio con purezza del 99,99 % o più; silicio monocristallino; boro.
28.05 *A* III	Litio.
28.05 ex *B*	Calcio con impurezze, diverse dal magnesio, inferiori a 0,01 % in peso e con meno di 10 parti di boro per milione.
ex 28.09	Acido nitrico fumante contenente il 3 % o meno, in peso, d'acqua.
28.13 ex *C*	Tetrossido di azoto.
* 28.14 *A* ex IV	Tricloruro di boro.
28.14 ex *B*	Trifluoruro di boro, trifluoruro di cloro, perclorato di nitronio.
28.28 ex *A*	Idrazina a concentrazione del 70 % o più; nitrato di idrazina, perclorato di idrazina.
28.32 *B* I	Perclorato d'ammonio.
** 28.38 *A* ex II	Solfato di rame.
28.39 *B* ex II	Nitrato di potassio in polvere, con granulazione di 100 micron o meno.
* 28.44 ex *A*	Fulminato di mercurio.
* 28.44 ex *C*	Tiocianato di piombo.
28.50	Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici od organici.
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o non.
28.52 *A*	Composti inorganici od organici del torio, dell'uranio impoverito in uranio 235, anche miscelati tra loro.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), con concentrazione dell'85 % o più.
28.56 *B*	Carburo di boro.
28.57 ex *A*	Idruri di boro, idruri di litio, compresi gli idruri complessi di litio e/o di boro del tipo: boro-sodio idruro, litio-alluminio idruro ecc.; idruri di alluminio.
28.57 ex *B*	Azoturo di boro.
28.57 *C* I	Azotidrato di piombo.
28.57 *C* ex II	Azotidrato di sodio.

Cap. 29.

Prodotti chimici organici

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
. . . . .	I) Composti organici del boro, non specificamente nominati in questa tabella, eccetto gli esteri degli acidi borici.
	II) Composti organici di: afnio, berillio (glucinio), litio, niobio (colombio) e/o tantalio, zirconio.
	III) Monocristalli: 1) di composti del gallio; 2) di composti dell'indio.
	IV) Prodotti specialmente concepiti per la guerra chimica e incendiaria, eccetto: difosgene (cloroformiato di triclorometile), cloropicrina.
	V) Esteri di alcoli florurati; etri-ossidi florurati.
29.02 *A* ex I	Tetrafluoroetilene.
29.02 *A* ex V	Trifluorotricloroetano; tetrafluorodicloroetano; dibromotatrafluoroetano; trifluorocloroetilene.
29.03 *B* ex I	Trinitrotoluoli.
29.03 *B* ex II	Trinitroxiloli, trinitronaftaline, tetranitronaftaline.
29.04 *A* ex V	2,2' - dinitropropanolo.
* 29.07 *C* ex I	Trinitroresorcinato (stifnato) di piombo.
29.07 *C* ex III	Picrato ammonico; dinitroresorcinato di piombo; trinitroresorcinato (stifnato) di bario.
29.08 *A* III ex *d*	Trinitroanisolo; eteri polifenilici contenenti più di 3 radicali fenilici.
29.10 ex *B*	Bis (2,2' - dinitropropil) - formale o - acetale.
ex 29.14	Esteri del trimetiloletano o del trimetilolpropano o della pentaeritrite, con acidi monobasici saturi contenenti più di 6 atomi di carbonio.
29.15 *A* ex II	Esteri dell'acido adipico con monoalcoli alifatici saturi contenenti più di 6 atomi di carbonio.
29.15 *A* IV ex *b*	Esteri dell'acido azelaico o dell'acido sebacico con monoalcoli alifatici saturi contenenti più di 6 atomi di carbonio.
29.18 ex *B*	Trinitroglicerina.
29.22 *B* ex II	Dietilentriammina con purezza del 96 % o più; etilendinitrammina.
29.22 *D* II	Tetranitromonometilanilina (tetril).
29.22 *D* V *a*	Esanitrodifenilammina (exil).
29.22 *D* V ex *b*	2- nitrodifenilammina.
29.22 *D* ex VII	Paranitro-N-metilanilina.
29.25 *B* I ex *b*	Etil- e metil-centraliti; N, N- difenilurea asimmetrica (acardite 1); metil-N, N- difenilurea asimmetrica (acardite 2); etil-N, N- difenilurea asimmetrica (acardite 3).
29.25 *B* III ex *b*	Etilfeniluretano, difeniluretano, diortotoliluretano.
29.26 *B* II ex *a*	Nitrato di guanidina, perclorato di guanidina.
29.26 *B* II *c*	Trimetilentrinitrammina (esogeno).
29.26 *B* II ex *d*	Nitroguanidina, ciclotetrametilentetranitrammina, perfluoroguanidine.
* ex 29.28	Diazodinitrofenolo.
ex 29.29	Monometilidrazina, dimetilidrazina simmetrica, dimetilidrazina asimmetrica.
ex 29.30	Tetrazene; 3-nitraza-1,5-pentandiisocianato.
ex 29.40	Presame ovicaprino.
29.45 ex *B*	Complessi organici del tricloruro di boro; complessi organici del trifluoruro di boro.

Cap. 34.

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'arte dentaria ».

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 34.03	I) Preparazioni lubrificanti a base di grassi siliconici, atte ad essere impiegate a + 180°C. o più e con punto di goccia di + 220°C. o più (provate con i saggi ASTM o ITP).
	II) Preparazioni lubrificanti a base di esteri di alcoli fluorurati o di eteri-ossidi fluorurati, oppure a base dei lubrificanti sintetici nominati in questa tabella a fronte delle vv. dd. 29.08 *A* III ex *d*, 29.14 e 29.15.
	III) Preparazioni che contengono oli di petrolio o di minerali bituminosi e che presentano le tre seguenti caratteristiche: 1) punto di scorrimento a —34°C. o meno; 2) indice di viscosità di 75 o più; 3) stabilità termica a +371°C.

Cap. 36.

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
36.01	Polveri da sparo.
36.02	Esplosivi preparati.
ex 36.05	Materiale pirotecnico ad uso militare.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 37. *Prodotti per la fotografia e per la cinematografia*
ex 37.01 ex 37.02	Lastre e pellicole ad altissima sensibilità: 1) aventi una gamma dinamica di intensità di 1.000.000 : 1 o superiore; 2) aventi una sensibilità di 10.000 ASA o superiore.
** 37.04 *A*	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive: pellicole cinematografiche.
** 37.06	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive.
** 37.07 (1)	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quella del suono, negative o positive:
A	— negative; positive intermedie di lavoro;
B ex II	— altre positive: d'una larghezza da 10 mm inclusi a 54 mm o più.
	Cap. 38. *Prodotti vari delle industrie chimiche*
38.01 ex *A*	I) Grafite artificiale il cui tenore in boro è uguale o inferiore a 1 parte per milione e la cui sezione efficace di assorbimento di neutroni termici è uguale o inferiore a 5 millibarns/atomo.
	II) Grafite artificiale, con densità apparente di 1,90 o più riferita all'acqua a + 15,5°C.
ex 38.19	I) Prodotti chimici e preparazioni contenenti 5% o più di boro libero o combinato.
	II) Fluidi idraulici che contengono oli di petrolio o di minerali bituminosi e che presentano le tre seguenti caratteristiche: 1) punto di scorrimento a — 34°C. o meno; 2) indice di viscosità di 75 o più; 3) stabilità termica a + 371°C.
	III) Miscele contenenti boro o suoi composti, in cui l'isotopo 10 costituisce più del 20% della quantità totale di boro contenuto.
	IV) Leghe di litio con metalli comuni di cui alla sezione XV della tariffa doganale contenenti 50% o più di litio, oppure di litio arricchito in isotopo 6, oppure di litio impoverito in isotopo 6.
	V) Miscele di prodotti chimici impiegati per la guerra chimica e incendiaria.
	VI) Miscele di esteri di alcoli fluorurati; miscele di eteri-ossidi fluorurati.
	VII) Miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto tra gli atomi di deuterio e quelli di idrogeno è superiore a 1:5000.
	VIII) Prodotti appositamente realizzati per l'assorbimento di onde elettromagnetiche aventi frequenze comprese tra 2 per 10^8 Hz e 3 per 10^{12} Hz.
	IX) Combustibili liquidi con calore calorifico superiore, di 13.000 calorie o più per grammo.
	X) Dischi, piastrine, rondelle e simili, ottenuti dal taglio del silicio nominato in questa tabella sotto la v.d. 28.04 *C* ex V.
	Cap. 39. *Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze.*
	I) Prodotti appositamente realizzati per l'assorbimento di onde elettromagnetiche aventi frequenze comprese tra 2 per 10^8 Hz e 3 per 10^{12} Hz.
	II) Poliimmidi, polibenzimidazoli, poliimidazopirroloni, poliammidi a struttura eterociclica, poliparaxilileni, compresi i lavori, fabbricati con dette sostanze.
	III) Politetrafluoroetilene, politrifluorocloroetilene, polifluoruro di vinilidene, politrifluorobromoetilene; copolimeri di: tetrafluoroetilene ed esafluoropropilene, tetrafluoroetilene e trifluorocloroetilene, trifluorocloroetilene e difluoruro di vinilidene, esafluoropropilene e fluoruro di vinilidene, trifluorobromoetilene e trifluorocloroetilene, compresi i lavori, fabbricati con dette sostanze.
	IV) Fogli e nastri di resine sintetiche per usi dielettrici, dello spessore di 0,0254 o meno, atti ad essere impiegati nella fabbricazione dei condensatori contraddistinti in questa tabella dal numero romano I) preposto al capitolo 85, eccetto i fogli e i nastri: *a*) di polipropilene, non metallizzati; *b*) di politereftalato di glicole, non orientati per stiramento e non metallizzati, di spessore di mm. 0,009 o più.
	V) Eteri polifenilici contenenti più di 3 radicali fenilici.
ex 39.01	I) Oli siliconici fluorurati e/o clorurati.
	II) Grassi lubrificanti siliconici, atti ad essere impiegati a + 180°C. o più e con punto di goccia di + 220°C. o più (provati con i saggi ASTM o ITP).
	III) Gomme siliconiche fluorurate.
39.03 *B* II *a* ex 2	Nitrocellulosa con tenore in azoto superiore a 12,2%.
39.06 ex *B*	Nitrati di amido.
	Cap. 40. *Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori*
ex 40.02	I) Achilpolisolfuri polimerizzati liquidi (tioplasti), eccetto le dispersioni acquose.
	II) Gomme sintetiche, compresi i lattici: polibutadiene con gruppi carbossilici terminali, polibutadiene con gruppi ossidrilici terminali, polibutadiene con gruppi tiolo terminali, ciclopolibutadiene-1-2, copolimeri butadiene-acido acrilico, copolimeri butadiene-acrilonitrile-acido acrilico o suoi omologhi, poliisoprene e poliisobutilene con gruppi carbossilici terminali, gomme sintetiche fluorurate.

(1) Agli effetti della presente tabella sono escluse le pellicole cinematografiche di carattere tecnico, scientifico, turistico, industriale e pubblicitario.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 40.11	Coperture per pneumatici a prova di proiettile o in grado di funzionare anche sgonfi, eccetto i tipi per trattori e per materiali agricoli.
	Cap. 41. *Pelli e cuoio*
** ex 41.01	Pelli gregge fresche, salate, salamoiate, secche, secco-salate, eccetto:
	I) Pelli gregge ovine e caprine dei seguenti tipi:
	1) pelli di agnello di tipo laziale, abruzzese e pugliese a lana riccia merina e bastarda;
	2) pelli di agnello di tipo toscano e abruzzese a lana liscia morbida e ondulata, del peso medio non superiore a kg. 60 per cento pelli senza teste nè zampe, e del peso medio non superiore a kg. 85 per cento pelli con testa e zampe;
	3) pelli di agnellino a lana arricciata e ondulata, setosa del tipo Calabria, Sicilia e Sardegna, del peso medio non superiore a kg. 35 per cento pelli;
	4) pelli di capretto a pelo ondulato del peso medio non superiore a kg. 18 per cento pelli (1).
	II) Pelli gregge bovine dei seguenti tipi:
	1) pelli gregge bovine pesanti più di kg. 30 (peso coda per pelle) intere e/o relativi gropponi di peso non inferiore a kg. 10, testa e spalle di peso non inferiore a kg. 7 e fianchi di peso non inferiore a kg. 7 per paio;
	2) pelli gregge bovine pesanti da kg. 12 a kg. 20 (peso coda per pelle).
	III) Pelli gregge equine.
	IV) Pelli gregge suine.
	Cap. 43. *Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali*
** ex 43.01	Pelli gregge di coniglio e di tasso.
	Cap. 44. *Legno, carbone di legna e lavori di legno*
** 44.03 ex *B*	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, altro, eccetto quello di pioppo ed eccetto il legno tropicale (2).
** ex 44.04	Legno semplicemente squadrato, eccetto quello di pioppo ed eccetto il legno tropicale (2).
** 44.05 *B* ed ex *C*	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a mm. 5: di conifere, eccetto le assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili.
** 44.07	Traversine di legno per strade ferrate.
	Cap. 47. *Materie occorrenti per la fabbricazione della carta*
** 47.02	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta.
	Cap. 49. *Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche*
ex 49.06	Piani, progetti e disegni tecnici relativi ad armi, munizionamenti e macchinari speciali destinati a produzione di materiali strategici.
	Cap. 61. *Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto*
ex 61.01	Tute di volo parzialmente pressurizzate o blindate; combinazioni di volo tipo antigravità; nonchè qualsiasi indumento d'impiego militare destinato alla protezione contro gli aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.
	Cap. 65. *Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti*
65.06 ex *B*	Caschi di protezione di tipo militare.
	Sezione XIII.
	Lavori di pietra, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili; prodotti della ceramica; vetro e suoi lavori.
	Materiali fibrosi e filamentosi utilizzabili per la produzione di strutture o di stratificati e lavori da questi ottenute:
	1) che presentano entrambe le caratteristiche seguenti: *a*) modulo specifico superiore a $1{,}25\times10^{8}$; *b*) carico di rottura specifico superiore a 3×10^{6}, oppure;
	2) che presentano entrambe le caratteristiche seguenti: *a*) modulo specifico superiore a 1×10^{8}; *b*) punto di fusione o di sublimazione superiore a + 1.649°C. in atmosfera inerte, escluse le fibre di carbonio presentanti un modulo specifico inferiore a 2×10^{8} e un carico di rottura specifico inferiore a 1×10^{6};
	3) strutture e stratificati ottenuti con l'impiego di apparecchiature indicate nella presente tabella a fronte della voce doganale ex 84.59, punto X, a partire dai prodotti indicati ai paragrafi 1) o 2) sopracitati.

(1) L'esportazione delle suddette pelli gregge ovine e caprine può essere effettuata soltanto attraverso le seguenti dogane: Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Chiasso, Domodossola, Firenze, Fortezza, Genova, Livorno, Luino, Milano, Modane, Napoli, Palermo, Pontebba, Porto Torres, Reggio Calabria, Roma, Trieste, Venezia, Ventimiglia.

(2) Agli effetti della presente tabella, per legno tropicale deve intendersi quello delle essenze specificate nella lista in appendice n. 2.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 70. *Vetro e lavori di vetro*
** ex 70.10	Damigiane e fiaschi di vetro di capacità fino a litri 5 (1).
	Cap. 71. *Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.*
** ex 71.01	Perle gregge.
** ex 71.02	I) Pietre preziose (gemme), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite.
	Cristalli di quarzo e loro complessi in qualsiasi stadio di lavorazione (lavorati o semilavorati), impiegabili come filtri o come oscillatori per usi radioelettrici, aventi le caratteristiche di cui alla voce doganale 85.21, punto XI, della presente tabella.
** 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati.
** 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati.
** 71.11	Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi.
	Cap. 72. *Monete*
** ex 72.01	Monete non aventi corso legale.
	Sezione XV. Metalli comuni e loro lavori
	I) Leghe contenenti meno del 50% di litio arricchito in isotopo 6.
	II) Leghe contenenti 5% o più di boro.
	III) Materiali fibrosi e filamentosi utilizzabili per la produzione di strutture o di stratificati o lavori da questi ottenute: 1) che presentano entrambe le caratteristiche seguenti: *a*) modulo specifico superiore a $1,25 \times 10^8$; *b*) carico di rottura specifico superiore a 3×10^6, oppure 2) che presentano entrambe le caratteristiche seguenti: *a*) modulo specifico superiore a 1×10^8; *b*) punto di fusione o di sublimazione superiore a + 1.649°C. in atmosfera inerte, escluse le fibre di carbonio presentanti un modulo specifico inferiore a 2×10^8 e un carico di rottura specifico inferiore a 1×10^6; 3) strutture e stratificati ottenuti con l'impiego di apparecchiature indicate nella presente tabella a fronte della voce doganale ex 84.59, punto X, a partire dai prodotti ai paragrafi 1) o 2) sopracitati.
	Cap. 73. *Ghisa, ferro e acciaio*
	I) Leghe di ferro e acciaio come segue: 1) contenenti il 10% o più di molibdeno (ma più del 5% di molibdeno per qualsiasi lega contenente più del 14% di cromo), oppure 2) contenenti 1,5 % o più di niobio e/o di tantalio; 3) acciai legati al nichelio stabilizzati contenenti un tolate di 38% o più di elementi di lega, ad esclusione degli acciai contenenti meno dello 0,4% di titanio e meno di 0,8% di niobio tantalio; 4) acciai da indurimento per precipitazione strutturale contenenti 4 % o più di nichelio.
	II) Acciai magnetici di qualsiasi tipo e forma, come polveri, nastri, pezzi fusi e blocchi che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale gauss-oersteds 70.000 o più; 2) rimanenza massima 98,5% o più per materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre un'energia superiore a 8 per 10^6 gauss-oersteds, oppure di $4,85 \times 10^6$ gauss-oersteds o più e aventi una forza coercitiva di 1800 oersteds o più.
	III) Tubi, tubazioni e raccordi rivestiti internamente o esternamente di politetrafluoroetilene o di polifloruro di vinilidene o dei copolimeri di tetrafluoroetilene e esafluoropropilene, trifluorocloroetilene e fluoruro di vinilidene, esafluoropropilene e fluoruro di vinilidene.
	** IV) Materiali ferrosi ricavati dalla demolizione delle navi (1).
73.02 *Ij* III ex *b*	Ferro uranio, ferro zirconio.
** 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (1).
ex 73.12	Nastri magnetici a cristalli orientati dello spessore di mm. 0,1 o meno.
73.13 ex *A*	Lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di mm. 0,1 o meno.
** 73.15 *B* I *b* 1 *aa*	Cascami lingottati di acciai legati (2).

(1) L'esportazione, oltre che all'autorizzazione ministeriale, è subordinata alla presentazione in dogana di bolletta di esportazione di vino in fusti o serbatoi, o damigiane di capacità superiore a 5 litri, effettuata in data non anteriore a due mesi o da effettuarsi contemporaneamente verso la stessa destinazione e da parte della stessa ditta esportatrice, in quantità corrispondente al contenuto delle damigiane o fiaschi che si intendono esportare. Sulla bolletta di esportazione del vino sarà presa nota, a cura della dogana, della avvenuta esportazione delle damigiane o fiaschi.

(1) L'esportazione su « licenza automtica » deve avvenire con l'osservanza della procedura propria dei prodotti rientranti nella competenza della C.E.C.A.

(2) L'esportazione di cascami lingottati di acciai legati verso i Paesi membri della C.E.C.A. è consentita direttamente dalle dogane con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di circolazione del rottame di ferro, acciaio e rotaie usate, nel territorio del mercato comune.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.15 *B* ex V; VI ex *a*	Nastri e lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di mm. 0,1 o meno.
** ex 73.16	Rotaie per strade ferrate, usate, eccetto quelle di lunghezza di metri 2,50 ed oltre ed aventi caratteristiche tali da essere assimilate ai materiali da reimpiego (1).
ex 73.24	Recipienti a pareti multiple per l'immagazzinamento ed il trasporto di gas liquefatti a temperatura inferiore a — 170°C., comprese le unità mobili: 1) appositamente costruiti per gas liquefatti con punto di ebollizione inferiore a — 200°C.: *a*) aventi un isolamento di tipo multilaminare sottovuoto, oppure *b*) aventi altri sistemi d'isolamento, di capacità maggiore di 946 litri e con un tasso di perdita per evaporazione inferiore al 3 % al giorno determinata ad una temperatura ambiente di + 24°C. e senza esposizione diretta al sole; 2) appositamente costruiti per fluoro liquido; 3) appositamente costruiti per ossigeno, azoto od argon liquidi: *a*) aventi un isolamento di tipo multilaminare sotto vuoto, oppure *b*) comportanti altri sistemi di isolamento, con una capacità di 500 tonnellate o più se fissi, oppure, se mobili, con una capacità superiore a 4.542 litri e con un tasso di perdita per evaporazione inferiore all'1,5 % al giorno determinato ad una temperatura ambiente di + 24°C. e senza esposizione diretta al sole.
ex 73.27	Reti sottomarine per uso militare e reti antitorpedine.

Cap. 74.

Rame

** ex 74.01	Cascami e rottami di rame e sue leghe.

Cap. 75.

Nichelio

	I) Nichelio metallo poroso, con una dimensione media di pori di 25 microns o meno e con tenore di nichelio di 99 % o più, ad esclusione delle lamiere in nichelio metallo poroso, di superficie non superiore a 930 cm^2, destinate a batterie d'uso civile.
	II) Leghe di nichelio contenenti: 1) 50 % o più di niobio, o 60 % o più di niobio-tantalio; loro rottami o cascami; 2) 70 % o più di titanio.
	III) Leghe di nichelio magnetiche aventi una delle seguenti caratteristiche : 1) permeabilità iniziale 70.000 gauss-oersteds o più; 2) rimanenza massima 98,5 % o più per i materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre un'energia: *a*) superiore a 8 per 10^6 gauss-oersteds, oppure *b*) di 4,85 per 10^6 gauss-oersteds o più e aventi una forza coercitiva di 1.800 gauss-oersteds o più.
	IV) Leghe di nichelio contenenti una percentuale di nichelio in peso superiore a qualsiasi altro elemento e più di 1 % di ossido di torio.
	* V) Altre leghe di nichelio.
** ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della v.d. 75.05); cascami e rottami di nichelio.
75.03.ex *B*	Polvere di nichelio con tenore in nichelio di 99 % o più di granulazione inferiore a 100 micron e ** pagliette di nichelio.

Cap. 76.

Alluminio

** 76.01 *B*	Cascami e rottami di alluminio.
ex 76.11	Recipienti a pareti multiple per l'immagazzinamento ed il trasporto di gas liquefatti a temperatura inferiore a — 170°C., comprese le unità mobili: 1) appositamente costruiti per gas liquefatti con punto di ebollizione inferiore a — 200°C.: *a*) aventi isolamento di tipo multilaminare sottovuoto, oppure *b*) aventi altri sistemi di isolamento, di capacità maggiore di 946 litri e con un tasso di perdita per evaporazione inferiore al 3 % al giorno determinata ad una temperatura ambiente di + 24°C. e senza esposizione diretta al sole; 2) appositamente costruiti per fluoro liquido; 3) appositamente costruiti per ossigeno, azoto od argon liquidi: *a*) aventi un isolamento di tipo multilaminare sottovuoto, oppure *b*) comportanti altri sistemi di isolamento con una capacità di 500 tonnellate o più se fissi, oppure, se mobili, con una capacità superiore a 4.542 litri e con un tasso di perdita per evaporazione inferiore all'1,5 % al giorno determinato ad una temperatura ambiente di + 24°C. e senza esposizione diretta al sole.

Cap. 77.

Magnesio, berillio (glucinio)

77.01 ex *A*	I) Leghe di magnesio, contenenti 0,4 % o più di zirconio, oppure 1 % o più di metalli delle terre rare (cerium-mischmetal); loro cascami e rottami.
	II) Leghe di magnesio e litio contenenti dal 10 % a meno del 50 % di litio.
ex 77.02	Semilavorati di leghe di magnesio contenenti 0,4 % o più di zirconio, oppure 1 % o più di metalli delle terre rare (cerium-mischmetal).
ex 77.04	Berillio (glucinio) e leghe di berillio contenenti in peso più del 50 % di berillio; loro lavori.

(1) Agli effetti della presente tabella le rotaie usate tagliate in pezzi di metri 1,50 o meno sono da considerare come rottami ferrosi, qualunque sia il loro stato di usura.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 78. *Piombo*
** 78.01 *B*	Cascami e rottami di piombo.
	Cap. 81. *Altri metalli comuni*
	Metalli semiconduttori o combinazioni di essi adatti per l'impiego in diodi o transistori in « forme dendritiche » (1) (veggasi anche capitolo 85, punto VII della presente tabella).
ex 81.01	Tungsteno metallo nelle seguenti forme: 1) forme gregge e semilavorate compresso-sinterizzate in pezzi di peso superiore a 9 kg, eccetto i fili e le lamiere; 2) forme gregge e semilavorate porose, compresso-sinterizzate di peso superiore a 6,8 kg prima dell'infiltrazione, o superiore a 9 kg dopo la infiltrazione.
ex 81.02	Molibdeno di purezza superiore a 99,5 % e leghe contenenti 95 % o più di molibdeno, eccetto i fili di molibdeno o di leghe di molibdeno.
ex 81.03	Tantalio e leghe di tantalio contenenti 60 % o più di tantalio; loro rottami e cascami.
* 81.04 ex *C*	I) Leghe di cobalto contenenti 50 % o più di cobalto, oppure contenenti 19 % o più di cobalto e 14 % o più di cromo; loro cascami e rottami. II) Leghe di cobalto, con tenore in cobalto più elevato in peso di qualsiasi altro elemento e contenenti il 5 % o più di tantalio. III) Leghe di cobalto magnetiche aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale 70.000 gauss-oersteds o più; 2) rimanenza massima 98,5 % o più per i materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre una energia: *a*) superiore a 8 × 10⁶ gauss-oersteds, oppure *b*) di 4,85 × 10⁶ gauss-oersteds o più e aventi una forza coercitiva di 1.800 gauss-oersteds o più.
81.04 ex *F*	Afnio e leghe di afnio contenenti in peso più del 15 % di afnio.
81.04 ex *H*	Niobio e leghe di niobio contenenti 50 % o più di niobio, oppure 60 % o più di niobio e di tantalio; loro cascami e rottami.
81.04 ex *K*	Titanio e leghe di titanio contenenti 70 % o più di titanio e semilavorati relativi; loro cascami e rottami.
81.04 *M*	Uranio impoverito in uranio 235.
81.04 *N*	Torio.
81.04 ex *O*	Zirconio e leghe di zirconio contenenti in peso più del 50 % di zirconio; loro lavori e semilavorati.
	Cap. 82. *Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni*
ex 82.05	I) Punte per fori profondi per lavorazione di armi portatili. II) Brocce per la rigatura delle armi portatili.
	Cap. 84. *Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici*
	I) Materiale aerotrasportabile o al suolo, appositamente costruito per rifornimento di carburante o gas, per aerei militari, nonchè per missili; dispositivi ed apparecchi per detti funzionanti sotto pressione; attrezzature appositamente costruite per permettere tali operazioni in spazi ristretti. II) Materiali ed apparecchiature, per la produzione di esplosivi militari e di propellenti solidi; installazioni complete e loro componenti caratteristiche. III) Materiali ed apparecchiature appositamente costruiti per produrre complessi elettronici mediante deposito o stampaggio su elementi isolanti, oppure con qualsiasi altro sistema che realizzi l'applicazione, su detti supporti isolanti, dei pezzi componenti diversi dai circuiti di base. IV) Materiali ed apparecchiature appositamente costruiti per l'assemblaggio, la prova e/o il raggruppamento automatico o semiautomatico dei tubi elettronici, e loro parti caratteristiche, compresi in questa tabella, eccetto le attrezzature « standard » per l'assemblaggio dei tubi ricevitori e dei tubi video per televisione di tipo commerciale. V) Materiali ed apparecchiature costruiti per tranciare, tagliare in cubi, tracciare, saldare, provare e/o raggruppare, assemblare e produrre maschere per la produzione dei materiali e dei componenti elettronici elencati nella presente tabella al capitolo 85 (ex I, IV, V, VI) ed a fronte della voce doganale 85.21 ex III, IV. VI) Apparecchiature appositamente costruite per la fabbricazione di maschere o la realizzazione di figure fotosensibili alla superficie di un seminconduttore o di un strato isolante. VII) Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la separazione degli isotopi di uranio e/o di litio. VIII) Apparecchiature appositamente costruite per la produzione di esafluoruro di uranio (UF 6). IX) Apparecchiature, appositamente costruite per uso militare, per la propagazione di aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.
ex 84.06	I) Motori diesel amagnetici da 50 CV o più appositamente costruiti per impiego militare.

(1) L'espressione « forme dendritiche » indica un materiale seminconduttore sotto forma di nastro assoggettato a particolari trattamenti.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	II) Motori da 1.500 CV o più e con una velocità di 700 giri al minuto primo o più, appositamente costruiti per sottomarini; loro parti caratteristiche.
ex 84.06 ex 84.08	I) Motori d'aviazione appositamente costruiti o adattati per aerei militari; loro parti caratteristiche.
	II) Motori per aerei ed elicotteri: 1) motori a reazione di una spinta di 2.265 kg o più; 2) motori a turbopropulsore o a turbina con una spinta di 2.500 CV o più o una spinta residua di 453 kg o più; 3) motori diversi dai tipi a turbina a gas, eccetto i motori a pistone.
	III) Motori per siluri, per razzi e per missili.
ex 84.08	Motori a turbina a gas per propulsione navale.
ex 84.10	Pompe per spostamento di liquidi mescolati o non a solidi e/o a gas ed aventi una delle caratteristiche seguenti: 1) costruite per spostamento di metalli fusi a mezzo di forze elettromagnetiche; 2) costruite per funzionare a temperature inferiori a —170°, eccetto le pompe che abbiano una portata di 379 litri o meno per minuto, sempre che non siano costruite per funzionare a temperature inferiori a —200°; 3) aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite da uno dei seguenti materiali: *a*) materiali contenenti il 90 % o più di tantalio, di titanio o di zirconio o combinazioni di detti metalli, eccetto i materiali contenenti più del 97 % e meno del 99,7 % di titanio; *b*) politetrafluoroetilene o copolimeri di tetrafluoroetilene e esafluoropropilene.
ex 84.11	I) Pompe a vuoto: 1) pompe a vuoto a ioni, eccetto quelle aventi una velocità di pompaggio inferiore a 800 litri di idrogeno al secondo ad una pressione $1:10^{-6}$ mm di mercurio o più (cioè $1:10^{-5}$, $1:10^{-4}$, ecc.); loro parti caratteristiche; 2) pompe turbo-molecolari di portata superiore a 2.000 litri di azoto al secondo; 3) pompe a diffusione costruite per una velocità di pompaggio superiore a 50.000 litri di azoto al secondo, ad una pressione di 10^{-4} mm di mercurio o inferiore; 4) sistemi di pompe « criogeniche » per la produzione del vuoto mediante abbassamento della temperatura; 5) parti ed accessori caratteristici delle pompe sopra elencate.
	II) Compressori e soffianti (tipo turbo-compressore, tipo centrifugo e tipo a scorrimento assiale) costituiti o rivestiti di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60 % o più di nichelio e di portata di 1.700 litri al minuto o superiore.
	III) Soffierie supersoniche (da Mach 1,4 a Mach 5,5), ipersoniche (da Mach 5,5 a Mach 15) ed iperveloci (oltre Mach 15), eccetto quelle appositamente costruite a scopi di insegnamento con la dimensione maggiore della sezione di prova (misurata internamente) inferiore a 25 cm; parti e accessori caratteristici.
	IV) Dispositivi per la simulazione delle condizioni ambientali a Mach 1,4 e superiori, comprese le soffierie « hot shot », soffierie ad arco per plasma, tubi « choc », soffierie « choc », soffierie a gas e cannoni a gas leggeri; parti ed accessori caratteristici.
ex 84.12	Apparecchi per il condizionamento dell'aria, appositamente costruiti per aerei di tipo militare.
ex 84.17	I) Apparecchiature costruite per mantenere una temperatura ambiente al disotto di —170°C., e loro parti caratteristiche, come segue: 1) destinate ad essere utilizzate in applicazioni marittime, aeree o spaziali, oppure 2) rinforzate per uso mobile al suolo, oppure 3) atte ad assicurare le temperature di impiego in materiali o componenti elettrici, magnetici o elettronici.
	II) Apparecchi per la separazione frazionata dell'aria nei diversi componenti, ad eccezione dell'elio, appositamente costruiti per la estrazione di un quantitativo totale di 60 tonnellate o più di prodotti finiti liquidi nelle 24 ore, ma in cui l'estrazione di ossigeno o azoto liquidi è superiore a 50 tonnellate nelle 24 ore. Sono escluse le installazioni non in grado di produrre un quantitativo di gas estraibile sotto forma liquida superiore al 15 % della produzione quotidiana totale, sempre che l'estrazione di ossigeno o di azoto liquidi non rappresenti più del 12,5 % di detta produzione quotidiana totale.
	III) Apparecchiature appositamente costruite per la produzione di idrogeno liquido, eccetto le installazioni aventi una capacità di produzione inferiore ad una tonnellata e mezza nelle 24 ore e non idonee alla produzione di soluzioni di idrogeno.
	IV) Apparecchiature per la produzione di fluoro liquido.
	V) Apparecchiature: 1) per la separazione dell'elio da gas naturali; 2) per la produzione dell'elio liquido di potenzialità superiore a 20 litri ora.
	VI) Apparecchiature ed impianti per la produzione e/o la concentrazione di ossido di deuterio (acqua pesante).
	VII) Apparecchiature per nitrazione di tipo continuo, atte alla produzione di esplosivi militari e propellenti solidi.
	VIII) Macchine, materiali ed apparecchiature appositamente costruiti per il trattamento di materiale nucleare irradiato, per l'isolamento od il recupero del materiale fissile.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	IX) Scambiatori di calore impiegati nelle installazioni di diffusione gassosa, cioè scambiatori di calore costituiti da alluminio, da rame, da nichelio o da leghe contenenti più del 60 % di nichelio o da combinazioni di tali metalli, sotto forma di tubi inguainati, costruiti per funzionare a pressioni inferiori a quella atmosferica con un tasso di perdita inferiore a 10^{-4} atmosfere per ora, con una variazione di pressione di una atmosfera.
ex 84.18	I) Centrifughe a gas per l'arricchimento o la separazione degli isotopi
	II) Macchine, materiali ed apparecchiature appositamente costruiti per il trattamento di materiale nucleare irradiato, per l'isolamento od il recupero del materiale fissile.
ex 84.22 ex 84.23	Attrezzature per lavori edili appositamente costruite secondo caratteristiche militari per essere aerotrasportate.
ex 84.44	I) Laminatoi per metalli dei seguenti tipi: 1) laminatoi per lamiere, fogli e nastri: *a*) muniti di più di 3 cilindri (compresi i laminatoi a doppio effetto che possono funzionare in duo o in quarto) e che possono assicurare un controllo speciale del profilo longitudinale e/o laterale, per mezzo di uno o più dei seguenti sistemi: *aa*) cilindri di lavoro aventi un rapporto tra lunghezza della faccia attiva di cilindro e diametro del cilindro superiore a: 6:1 per cilindri aventi una lunghezza di faccia attiva inferiore o uguale a 762 mm, oppure 5:1 per cilindri aventi una lunghezza di faccia attiva superiore a 762 mm; *bb*) controllo del profilo del cilindro compiuto a mezzo dei cilindri di lavoro mediante deformazione concorrente dei cilindri d'appoggio degli assi d'appoggio o dei cilindri di lavoro; *cc*) ogni altro sistema realizzante un controllo speciale laterale e/o longitudinale del profilo paragonabile al controllo ottenuto mediante i sistemi di cui ai precedenti paragrafi *aa*) e *bb*); 2) laminatoi appositamente costruiti od adattati per la laminazione di metalli e leghe metalliche, che abbiano un punto di fusione superiore a +1.900°C.; 3) parti ed accessori caratteristici per i laminatoi suddetti.
	* II) *Laminatoi per metalli non nominati in questa tabella, eccetto quelli per usi artigianali (per esempio laminatoi per orafi).*
ex 84.45	I) Macchine utensili appositamente costruite per la lavorazione di materiale d'armamento e di munizionamento
	II) Macchine utensili equipaggiate o costruite per essere equipaggiate con sistemi di comandi numerici appositamente costruiti per il comando simultaneo e coordinato dei movimenti di lavorazione nelle macchine stesse (seguendo un profilo ed una traiettoria continui) secondo 2 o più di 2 assi.
	III) Macchine appositamente costruite per impiego di mandrini funzionanti a velocità superiore a 120.000 gir /m nuto.
	IV) Macchine per forare e/o per rettificare, aventi un grado di precisione di ± 3 microns.
	V) Presse: 1) utilizzanti un'alta energia d'urto a mezzo di esplosivi o di gas compressi; 2) appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di metalli, di leghe o di altri metalli aventi un punto di fusione superiore a + 1.900°C.; 3) idrauliche verticali di potenza totale garantita superiore a 10 000 tonnellate; 4) idrauliche orizzontali di potenza totale garantita superiore a 5000 tonnellate; 5) isostatiche: *a*) capaci di realizzare una pressione di lavoro massima di 1.406 kg/cm² o più ed aventi una cavità chiusa di diametro interno superiore a 40,6 cm, oppure *b*) capaci di realizzare una pressione di lavoro massima di 351 kg/cm² o più e comportanti un condizionamento termico controllato nella cavità chiusa, eccetto quelle aventi una cavità chiusa di diametro interno inferiore a 127 mm ed aventi altresì la capacità di realizzare e mantenere un condizionamento termico controllato compreso fra +80°C. e —35°C.
	VI) Torni per la deformazione a caldo o a freddo delle lamiere aventi un motore di comando del mandrino di potenza di 50 CV o più.
	VII) Macchine ed apparecchiature appositamente costruite per la lavorazione delle palette delle turbine a gas.
	VIII) Macchine appositamente costruite per la lavorazione delle lamiere o dei profilati per aeroplani.
	IX) Macchine appositamente costruite per la fresatura del rivestimento degli aeroplani.
	X) Macchine appositamente costruite: 1) per alesare i carter dei compressori dei motori a reazione; 2) per tornire i dischi delle turbine o dei compressori dei motori a reazione; 3) per rettificare i rotori dei motori a reazione.
	XI) Macchine per rettificare ingranaggi dei tipi operanti per generatrici, capaci di lavorare dei corpi di ingranaggi di 914 mm o più di diametro di lavoro.
	XII) Macchine per rettificare ingranaggi dei tipi operanti per generatrici, capaci di rettificare ingranaggi dello spessore di 177 mm o più, per la produzione di ingranaggi elicoidali o a chevrons.
	XIII) Macchine capaci di produrre ingranaggi di modulo inferiore a mm 0,5 (passo diametrale corrispondente ad un valore superiore a 48) e corrispondenti ad un norma di qualità superiore alla norma DIN 58405, classe 7.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	XIV) Macchine utensili controllate da tracciatore:
	1) fresatrici ed alesatrici con un grado di precisione di ± 0,025 mm e con una capacità di ripetizione di ± 0,0125 mm o superiori;
	2) torni con un grado di precisione di ± 0,01 mm e con una capacità di ripetizione di ± 0,005 mm o superiori.
ex 84.48	I) Complessi di teste e di mandrini per rettificatrici (comportanti almeno il mandrino porta-mola ed i supporti) costruiti o garantiti per funzionare a velocità superiore a 120.000 giri/minuto.
	II) Parti staccate ed accessori caratteristici destinati esclusivamente o principalmente alle macchine comprese in questa tabella a fronte dalla v.d. 84.45 punti V e XIV.
ex 84.52 ex 84.53 ex 84.55 ex Cap. 85	I) Calcolatori elettronici e relative unità anche se presentate isolatamente, come segue:
	1) calcolatori analogici aventi una o più delle seguenti caratteristiche:
	a) errori nominali inferiori a:
	aa) per sommatori, invertitori e integratori: — Statico: 0,02 %; — Totale a 1 kHz 0,15 %;
	bb) per moltiplicatori: — Statico: 0,01 % — Totale a 1 kHz 0,25 %;
	cc) per generatori di funzioni prestabilite: Log. e seno/coseno: — Statico: 0,1 %;
	b) aventi più di 75 amplificatori operazionali;
	c) aventi più di 4 scale di tempo per gli integratori intercambiabili durante un programma;
	2) calcolatori analogici progettati o adattati per impiego su aeromobili, missili, veicoli spaziali e idonei a funzionare con continuità a temperature inferiori a —45°C. e superiori a +55°C.; sistemi o apparecchiature incorporanti tali calcolatori;
	3) altri calcolatori analogici capaci di accettare, elaborare ed emettere dati sotto forma di una o più variabili continue e di incorporare un totale di almeno 20 sommatori, integratori, moltiplicatori o generatori di funzioni, con possibilità di variare facilmente le interconnessioni di detti elementi;
	4) calcolatori digitali aventi una o più delle caratteristiche seguenti:
	a) che abbiano la Unità Centrale di elaborazioni (CPU) capace di eseguire operazioni con virgola flottante mediante la propria logica interna;
	b) che abbiano la « velocità di trasferimento dei dati sulle I/0 bus » o la « velocità totale effettiva di trasferimento dei bit », a seconda di quale delle due inferiore, sommata con la « velocità di trasferimento dei dati nel CPU », superiore a 10,8 megabit per secondo;
	c) che abbiano la memoria interna con una capacità totale superiore a 0,8 megabit esclusi i bit di partà, di marcatori di parola, detti word marker e di flag);
	d) che siano equipaggiati con memorie periferiche come segue:
	aa) in numero superiore a 12;
	bb) con velocità effettiva totale di trasferimento dei bit (esclusi i canali di dati non equipaggiati con unità di memoria periferiche) superiore a 0,7 megabit per secondo;
	cc) con qualsiasi nastro magnetico, aventi:
	α) più di 800 bit ogni 25,4 mm per pista;
	β) una velocità di svolgimento del nastro superiore a 190 cm per secondo;
	γ) più di 9 piste su 12,7 mm di larghezza del nastro, oppure
	δ) una larghezza di nastro superiore a 12,7 mm;
	dd) aventi i dispositivi periferci di memoria diversi dai nastri magnetici con capacità netta totale superiore a 3 megabit, oppure con un numero totale di accessi superiore a 120 per secondo;
	e) che abbiano visori a tubi catodici:
	aa) usati per visualizzare i dati o le informazioni con sistema alfanumerico o simili, eccetto quei visori a tubi per cui i circuiti interni e dispositivi di generazione dei caratteri esterni al tubo catodico limitino i caratteri alfanumerici in formati fissi o in grado di presentare grafici che vengono composti solo con gli stessi elementi base usati nella composizione dei caratteri alfanumerici (questa esclusione è limitata a quei visori grafici per i quali la sequenza dei simboli e gli elementi base dei simboli sono prefissati dal generatore di forma e di caratteri all'interno dell'unità e non possono essere generati arbitrariamente dal calcolatore);
	bb) muniti di dispositivi di entrata a fasci luminosi (light gun), oppure di altri dispositivi grafici di entrata, esclusi quelli che fanno parte dei visori per i quali i circuiti ed i dispositivi di generazione dei caratteri esterni al tubo limitino le immagini a caratteri alfanumerici in formato fisso o a grafici composti soltanto dei medesimi elementi base usati per la composizione di caratteri alfanumerici;
	f) che siano equipaggiati con unità terminali situate a distanza dall'area di impiego del calcolatore, aventi:
	aa) il tasso di trasferimento binario effettivo totale (esclusi i bits di parità, di indicatori di parola e di « flag ») limitato da uno qualunque dei canali di telecomunicazione superiore a 1400 bits per secondo;
	bb) il tasso di trasferimento binario effettivo di uno qualsiasi dei dispositivi terminali superiore a 1200 bits per secondo;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	g) che comportino un apparato interfaccia per il quale:
	aa) il tasso di trasferimento binario effettivo di qualsiasi canale di telecomunicazione raccordato all'interfaccia è superiore a 200 bits per secondo, oppure
	bb) uno qualunque dei canali di telecomunicazione raccordato all'interfaccia non è impiegato a pieno tempo per l'utilizzazione prevista;
	5) calcolatori digitali e analizzatori differenziali digitali (calcolatori ad accrescimento) progettati o adattati per impiego su aeromobili, missili, veicoli spaziali e idonei a funzionare con continuità a temperature inferiori a —45°C. e superiori a + 55°C; sistemi o apparecchiature incorporanti tali calcolatori o analizzatori;
	6) calcolatori digitali azionati da uno o più unità di comando comuni e capaci di soddisfare a tutte le seguenti condizioni:
	a) accettare, immagazzinare, elaborare e fornire dati sotto forma numerica o alfabetica;
	b) immagazzinare più di 512 caratteri numerici e/o alfabetici, oppure avere una memoria interna superiore a 2.048 bit;
	c) realizzare una sequenza di operazioni immagazzinate modificabili in maniera diversa da una modifica fisica dei circuiti;
	d) selezionare una sequenza da una pluralità di operazioni immagazzinate in funzione di dati o di un risultato calcolato internamente;
	7) calcolatori detti ibridi, capaci di funzionare sia in modo analogico che in modo digitale e relativi dispositivi, come segue:
	a) dispositivi nei quali l'elemento analogico risponda alle condizioni di cui al precedente punto 3) e l'elemento digitale risponda alle condizioni di cui al precedente punto 5) e che inoltre abbia la possibilità di elaborare nella sezione digitale dati numerici dalla sezione analogica e/o viceversa;
	b) dispositivi per interconnettere le parti analogiche e quelle digitali dei calcolatori così come definiti al precedente punto *a*);
	c) calcolatori analogici o digitali contenenti dispositivi di interconnessione così come definiti al precedente punto *b*);
	8) pezzi componenti elementi periferici, sottoinsiemi, accessori e pezzi staccati caratteristici delle apparecchiature definiti ai paragrafi di cui al presente punto I.
	II) Convertitori dal sistema analogico al sistema digitale e dal sistema digitale al sistema analogico dei seguenti tipi:
	1) ad entrata elettrica aventi:
	a) una capacità di picco atta a convertire ad una velocità a 50.000 conversioni complete per secondo;
	b) una precisione superiore a 1:10.000 per tutta la scala, oppure
	c) una figura di merito di 10^7 o superiore (calcolato dal numero di conversioni complete al secondo diviso per la precisione);
	2) ad entrata meccanica (in particolare i codificatori a comando assiale ed i codificatori a spostamento lineare, ma con esclusione dei sistemi complessi « servo-followers ») come segue:
	a) rotativi aventi una precisione superiore a ± 1:10.000 su tutta la scala;
	b) a spostamento lineare avente una precisione superiore a ± 5 microns;
	3) impieganti componenti allo stato solido ad effetto Hall;
	4) costruiti per funzionare a temperature inferiori a — 55°C. o superiori a + 125°C.
ex 84.57	I) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei diversi tipi di tubi elettronici, compresi in questa tabella a fronte della v.d. ex 85.21; parti caratteristiche di dette macchine.
	II) Macchine appositamente costruite per assiemare, provare o selezionare automaticamente o semiautomaticamente tubi elettronici; parti caratteristiche di dette macchine.
ex 84.59	I) Presse appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di materiali non metallici aventi un punto di fusione superiore a + 1.900°C.; loro comandi accessori e parti caratteristiche.
	II) Macchine specialmente costruite per l'estrusione di dispersioni coagulate di polimeri e di copolimeri di tetrafluoroetilene, di polveri o paste derivate da dette sostanze e loro parti caratteristiche; altre macchine appositamente costruite per la produzione di fili o cavi elettrici ricavati o isolati con i prodotti indicati nella presente tabella di cui al cap. 39, ex punto III.
	III) Apparecchiature appositamente costruite per la produzione dei tipi di cavi multicoppie per telecomunicazioni previsti nella presente tabella a fronte della v.d. 85.23.
	IV) Macchine ed attrezzature appositamente costruite per la fabbricazione e l'assemblaggio dei diversi tipi di semiconduttori, vincolati a licenza in base a questa tabella a fronte della v.d. ex 85.21, punti III e IV, e di tutti i tipi di transistori al silicio; parti caratteristiche di dette macchine.
	V) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei materiali e componenti elettronici compresi in questa tabella al cap. 85.
	VI) Apparecchiature per la purificazione ed il trattamento dei materiali semiconduttori, eccetto le apparecchiature appositamente costruite per la purificazione a zone del germanio.
	VII) Macchine appositamente costruite per tranciare, tagliare in cubi, tracciare, saldare, provare e/o selezionare, assemblare e fabbricare maschere per la produzione dei componenti elettronici elencati nella presente tabella al cap. 85, punti I, IV, V, VI e a fronte della voce doganale 85.21, punti III e IV.
	VIII) Stabilizzatori giroscopici, eccetto quelli per la stabilizzazione completa delle navi di superficie; loro parti caratteristiche.
	IX) Rampe di lancio per missili.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—
	X) Macchine nelle quali i movimenti di avviamento, di avvolgimento e bobinaggio di fibre sono coordinate e programmate secondo tre o più assi, appositamente costruite per produrre delle strutture o dei laminati eterogenei con materiali fibrosi o filamentosi, parti e comandi di coordinamento e programmazione ed altri elementi e componenti caratteristici di dette macchine.
	XI) Reattori nucleari; loro accessori e parti caratteristiche.
	XII) Acceleratori di particelle capaci di imprimere energia di 500 mila elettroni-volt o superiori, costruiti per una potenza di picco del fascio di 500 MW o superiori; loro parti e accessori caratteristici.
	XIII) Attrezzature per la produzione di esplosivi militari e di propellenti solidi; loro parti caratteristiche.
	XIV) Macchine per il trattamento di film sintetici utilizzati come dielettrici di condensatori o come nastri per registratori magnetici, dei seguenti tipi:
	1) per metallizzare sotto vuoto, appositamente costruite per il rivestimento con procedimento continuo delle armature metallizzate dei films sintetici utilizzati come dielettrici nella produzione di condensatori previsti dalla presente tabella al cap. 85, punto I;
	2) appositamente costruite per il rivestimento, con procedimento continuo, dei nastri magnetici di poliestere previsti da questa tabella a fronte della v.d. ex 85.22, punti V e VI;
	3) appositamente costruite per metallizzare sotto vuoto, con procedimento continuo, film dielettrici di poliestere previsti da questa tabella al cap. 39, punto IV.
ex 84.61	I) Valvole, rubinetti e regolatori di pressione:
	1) appositamente costruiti per funzionare a temperature inferiori a — 170°C., eccetto quelli con diametro di mm 50,8 o meno costruiti per funzionare a temperature comprese fra — 170°C. e — 200°C.;
	2) aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite da uno dei seguenti materiali:
	a) contenenti 90 % o più di tantalio; di titanio o di zirconio, sia separati che combinati, eccetto i materiali contenenti più del 97 % e meno del 99,7 % di titanio;
	b) politetrafluoroetilene o copolimeri di tetrafluoroetilene e esafluoropropilene.
	* II) Valvole con tenuta a soffietto costituite o rivestite di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60 % o più di nichelio, sia a funzionamento manuale che a funzionamento automatico, aventi almeno una delle sedi di chiusura non di metallo.
ex 84.62	Cuscinetti a sfere e a rulli e loro parti:
	1) cuscinetti a sfere e a rulli cilindrici con alesaggio interno di 10 mm o meno, aventi tolleranze delle classi ABEC 5, RBEC 5 (o equivalenti nazionali ISO 5), o più strette e presentanti una o più delle seguenti caratteristiche:
	a) costruiti con materiali speciali, cioè aventi anelli, sfere o rulli d'acciaio legato o di altri materiali, eccetto i seguenti: acciai a basso tenore di carbonio, acciai al cromo ad alto tenore di carbonio SAE-52100, acciai al nichel-molibdeno SAE-4615 o equivalenti tipi nazionali UNI 100 C6 e UNI 15 ND7;
	b) costruiti per funzionamento abituale a temperature oltre + 150°C., sia mediante l'impiego di materiali speciali, sia mediante l'applicazione di speciali trattamenti termici;
	2) cuscinetti a sfere e a rulli cilindrici, eccetto i cuscinetti a sfere smontabili e i relativi anelli, aventi un diametro interno di oltre 10 mm e tolleranze delle classi ABEC 7, RBEC 7 (o equivalenti tipi nazionali), o più strette, presentanti una o più delle seguenti caratteristiche:
	a) costruiti con materiali speciali, cioè aventi anelli, sfere o rulli di acciaio legato o di altri materiali, eccetto i seguenti: acciai a basso tenore di carbonio, acciai al cromo ad alto tenore di carbonio SAE-52100, acciai al nichel-molibdeno SAE-4615 o equivalenti tipi nazionali UNI 100 C6 e UNI 15 ND7;
	b) costruiti per funzionamento abituale a temperature oltre + 150°C., sia mediante l'impiego di materiali speciali, sia mediante l'applicazione di speciali trattamenti termici;
	3) parti per cuscinetti: anelli esterni e interni, gabbie, sfere, rulli e sottogruppi, utilizzabili esclusivamente per i cuscinetti di cui ai precedenti numeri 1) e 2).
	Cap. 85.
	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
	(Veggasi anche v.d. 84.55 di questa tabella)
	I) Componenti e complessi impiegati come elementi induttivi e capacitativi in circuiti elettronici, costruiti per e/o capaci di conservare le loro caratteristiche elettriche e meccaniche e la loro durata in vita garantita, in una delle seguenti condizioni ambientali:
	1) nell'intera gamma di temperatura estendentesi da quelle inferiori a — 45°C. a quelle superiori a + 100°C., oppure
	2) a temperatura di + 200°C. o superiore.
	II) Apparecchiature o componenti elettrici, magnetici o elettronici e conduttori elettrici appositamente costruiti per funzionamento continuo o intermittente a temperatura ambiente inferiore a — 170°C.; loro parti caratteristiche;
	III) Materiali composti di cristalli aventi strutture del tipo spinello esagonali o granato; dispositivi a film sottile; assiemi di questi materiali e dispositivi che li contengono, come segue:
	1) monocristalli costituiti da ferriti o granati, esclusivamente sintetici;
	2) forme a foro unico aventi una delle caratteristiche seguenti:
	a) tempi di commutazione di 0,5 microsecondi o meno sotto il campo magnetico minimo necessario per la commutazione a 40°C.;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	b) una dimensione massima inferiore a 1,14 *mm*;
	3) forme a fori multipli con meno di 10 fori aventi una delle caratteristiche seguenti:
	a) tempi di commutazione di 1 microsecondo o meno sotto il campo magnetico minimo necessario per la commutazione a 40°C.;
	b) una dimensione massima inferiore a 2,54 mm;
	4) forme a fori multipli aventi 10 fori o più;
	5) dispositivi di memoria o di commutazione a pellicola sottile;
	6) filtri elettrici in cui l'elemento di coppia utilizza le proprietà elettromeccaniche delle ferriti;
	7) materiali impiegabili in dispositivi elettromagnetici utilizzanti il fenomeno della risonanza giromagnetica.
	IV) Materiali e dispositivi termoelettrici e loro parti caratteristiche, come segue:
	1) materiali termoelettrici nei quali il prodotto (ZT) della figura di merito (Z) per la temperatura in gradi Kelvin (T) è superiore a 0,75;
	2) giunzioni e combinazioni di giunzioni utilizzanti uno dei materiali ricadenti nel precedente numero 1);
	3) dispositivi di assorbimento del calore e/o di produzione di energia elettrica contenenti una delle giunzioni di cui al precedente numero 2);
	4) altri dispositivi di produzione di energia capaci di una produzione maggiore di 22 W per kg oppure maggiore di 17,7 mW per cm³ degli elementi costitutivi termoelettrici di base del dispositivo.
	V) Dispositivi elettrochimici, semiconduttori e radioattivi per la conversione diretta della energia chimica, solare e nucleare in energia elettrica:
	1) dispositivi elettrochimici:
	a) batterie combustibili comprese quelle di rigenerazione;
	b) elementi primari con una o più delle caratteristiche seguenti:
	aa) aventi un dispositivo d'inserzione ed una durata di vita di 10 anni o più a circuito aperto ed allo stato di riposo alla temperatura di + 21°C.;
	bb) capaci di funzionare, in tutta la gamma, da temperature inferiori a —25°C. a quelle superiori a + 55°C., compresi gli elementi e gli insiemi di elementi (eccetto le pile a secco) incorporanti dispositivi di riscaldamento;
	2) cellule fotovoltaiche aventi una potenza d'uscita di 8 mW o maggiori per centimetro quadrato, sotto una illuminazione di 100 mW per cm² ottenuta mediante un flusso luminoso proveniente da un filamento di tungsteno portato alla temperatura di + 2.527°C. (2.800° Kelvin); cellule fotovoltaiche all'arseniuro di gallio, eccetto quelle con una potenza d'uscita inferiore a 4 mW misurati secondo la tecnica sopra descritta;
	3) sorgenti di energia, diverse dai reattori nucleari, basate su sistemi a materiali radioattivi, eccetto:
	a) quelle aventi una potènza d'uscita inferiore a 0,5 W ed un peso totale superiore a kg 90,7;
	b) quelle specialmente progettate e realizzate per uso medicale all'interno del corpo umano;
	4) componenti e parti caratteristiche dei dispositivi di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3).
	VI) Componenti elettronici come segue:
	1) gruppi e sottogruppi costituenti uno o più circuiti funzionali con una densità di componenti maggiori di 4,575 parti per cm³;
	2) pannelli modulari su materiale isolante (comprese le placche) montanti elementi elettronici singoli o multipli e relative parti caratteristiche;
	3) circuiti integrati, cioè gruppi e sottogruppi contenenti uno o più circuiti funzionali nei quali sia i componenti che le interconnessioni sono realizzati mediante diffusione o deposito di materiali all'interno o alla superficie o di un comune sottostrato.
	VII) Materiale elettronico appositamente costruito per impieghi militari e relative parti caratteristiche.
	VIII) Forme dendritiche (1) di qualsiasi materiale semiconduttore o combinazioni di essi adatte per l'impiego in diodi o transistori.
	IX) Apparecchi d'impiego militare utilizzanti radiazioni infrarosse; loro parti caratteristiche.
ex 85.01	I) Motori elettrici appositamente costruiti per sottomarini, di potenza superiore a 1.000 CV, ad inversione rapida, raffreddati a liquido e di tipo ermetico.
	II) Motori sincroni e loro parti caratteristiche:
	1) di taglia 30 (76,2 mm di diametro) o inferiore e aventi velocità di sincronismo di oltre 3.600 giri al minuto;
	2) costruiti per essere alimentati a frequenze superiori a 400 Hz;
	3) costruiti per funzionare a temperatura inferiore a —25°C., oppure superiore a + 100°C.
ex 85.04	Batterie di accumulatori per sommergibili.
ex 85.11	I) Forni elettrici ad arco sotto vuoto del tipo ad elettrodo consumabile di capacità superiore a 5 tonnellate e loro parti caratteristiche.
	II) Forni elettrici ad arco sotto vuoto del tipo a « fond de poche » e loro parti caratteristiche.

(1) L'espressione « forme dendritiche » indica un materiale semiconduttore sotto forma di nastro assoggettato a particolari trattamenti.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—

III) Forni elettrici a vuoto a fascio catodico e loro parti caratteristiche.

IV) Forni elettrici a induzione sotto vuoto a crogiuolo freddo, appositamente costruiti per funzionare a pressioni inferiori a 0,1 mm di mercurio e a temperature superiori a + 1.100°C. e loro parti caratteristiche.

V) Forni elettrici a vuoto a induzione costruiti per funzionare a temperature superiori a + 1.650°C. e loro parti caratteristiche, esclusi:

1) i forni aventi volume utile di 13.000 cm^3 o meno e costruiti per funzionare a temperature di + 1.900°C. o inferiori;

2) i forni aventi un volume utile di 3.200 cm^3 o meno e non aventi alcuna dimensione dello spazio interno (larghezza, altezza, lunghezza e diametro) superiore a 25,4 cm e costruiti per funzionare a temperature non superiori a + 2.300°C.

VI) Forni elettrici a vuoto a resistenza e loro parti caratteristiche, costruiti per funzionare a temperature superiori a + 1.650°C. esclusi:

1) i forni per trattamenti termici di 28.320 cm^3 (mm 304 × 304 × 304) o meno, costruiti per funzionare a temperature di + 2.300°C. o inferiori, oppure di 600 cm^3 o meno costruiti per funzionare a temperature di + 2.700°C. o inferiori;

2) i forni di fusione di 3.200 cm^3 o meno, costruiti per funzionare a temperature di + 2.300°C. o inferiori.

VII) Apparecchi per saldare e/o lavorare metalli mediante fascio elettronico, eccetto quelli per saldare non funzionanti sotto vuoto; loro parti caratteristiche.

VIII) Apparecchi a fascio elettronico per il trattamento e/o rivestimento di films sottili; loro parti caratteristiche.

IX) Apparecchi ad arco voltaico capaci di produrre un flusso di gas ionizzato nel quale la colonna dell'arco è strozzata, eccetto quelli nei quali il flusso di gas serve soltanto per l'isolamento, e quelli di potenza inferiore a 80 kW per il taglio, la saldatura ed il placcaggio e/o la polverizzazione; equipaggiamenti incorporanti tali apparecchi; loro parti e accessori caratteristici.

X) Apparecchiature appositamente costruite o modificate per la purificazione od il trattamento dei materiali semiconduttori, eccetto quelli per la purificazione del germanio del tipo a zone.

XI) Apparecchiature appositamente costruite per la produzione od il trattamento di forme dendritiche (1) di tutti i materiali semiconduttori o combinazioni degli stessi che possono essere utilizzati nei diodi o nei transistori.

---

(1) L'espressione « forme dendritiche » indica un materiale semiconduttore sotto forma di nastro assoggettato a particolari trattamenti.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—

ex 85.13
ex 85.15

I) Apparecchiature per la trasmissione di dati, compresi loro componenti, accessori e parti caratteristiche, impieganti un sistema di trasmissione di informazioni digitali con entrata ed uscita digitali, compresi i sistemi di trasmissione telegrafici e di trasmissione di dati, aventi una o più delle caratteristiche seguenti:

1) che siano costruite per funzionare con un sistema binario, in bits per secondo (esclusi i canali di servizio e amministrativo) numericamente superiori a:

a) 1.200, oppure

b) 65% della banda passante in Hz del canale (o canale secondario);

2) che impieghino i sistemi di rilevazione e di correzione automatica degli errori con le due caratteristiche seguenti:

a) che non esigano una ritrasmissione per la correzione;

b) che abbiano una velocità di trasmissione non superiore a 300 bits per secondo.

II) Apparati di trasmissione di telecomunicazioni a canale unico e multiplo (compresi i materiali di linea o radio terminale, modem, multiplex e amplificatori o ripetitori intermedi, nonchè componenti, accessori e parti caratteristiche di detti apparati), come segue:

1) impieganti tecniche analogiche, compresi i sistemi a spostamento di banda (FDM), costruiti per fornire, trasportare o ricevere delle frequenze superiori a 150 kHz sulla rete di telecomunicazioni, escluse le stazioni terminali di comunicazioni a frequenze portanti appositamente costruite per linee di trasporto di energia e funzionanti a frequenze inferiori a 1.500 kHz;

2) impieganti un sistema di trasmissioni di informazioni digitali con entrata ed uscita analogica, compresi i sistemi di modulazione d'impulsi codificati (PCM), e costruiti per essere utilizzati sui circuiti di telecomunicazioni.

III) Macchine, dispositivi e apparecchiature criptografiche e/o di cifratura ed apparecchi complementari, utilizzabili con qualsiasi sistema di trasmissione (telegrafico, telefonico, fototelegrafico, video, ecc.) che siano costruiti per assicurare il segreto delle comunicazioni ed impedire la ricezione del loro contenuto in chiaro a chiunque diverso del destinatario.

ex 85.15
ex 85.13
ex 85.22
ex Cap. 90

I) Apparecchiature di telecomunicazioni di bordo per aerei; loro parti e componenti caratteristici.

II) Apparecchiature di bordo per navigazione e radiogoniometria, e loro parti e componenti caratteristici, come segue:

1) costruite per utilizzare l'effetto « Doppler »;

2) utilizzanti le caratteristiche di velocità costante e/o di propagazione rettilinea di onde elettromagnetiche aventi frequenza inferiore a 4×10^{14} Hz (0,75 micron);

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

3) pressurizzate nel loro complesso;

4) costruite per funzionare in *tutta* la gamma di temperature ambienti estendentesi da — 55°C. a + 55°C;

5) radio-altimetri dei seguenti tipi:

a) a modulazione di impulsi;

b) a modulazione di frequenza;

6) radiogoniometri funzionanti a frequenze superiori a 5 MHz. Sono esclusi quelli costruiti per scopi di ricerca e salvataggio, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) il ricevitore che funzioni su una frequenza fissa di 121,5 MHz controllata da cristallo di quarzo;

b) la determinazione della base radiogoniometrica non sia indipendente dalla prua dell'aeronave;

c) l'insieme delle antenne radiogoniometriche sia costruito per funzionare sulla frequenza fissa di 121,5 MHz.

III) Apparecchiature radar di bordo per aerei; loro parti caratteristiche.

IV) Radar navali e terrestri e loro parti caratteristiche, rispondenti ad una o più delle seguenti condizioni:

1) funzionanti a frequenze diverse da quelle di uso civile normale, oppure a frequenze superiori a 10,5 GHz;

2) aventi una potenza di picco di uscita al trasmettitore maggiore di 160 kW;

3) aventi una probabilità cumulativa di rilevazione dell'80% o superiore per un obiettivo di 20 m² a una distanza senza ostacoli di 50 miglia marine;

4) utilizzanti una tecnica diversa da quella a modulazione d'impulsi a frequenza di ricorrenza costante e/o costantemente scaglionata nel tempo in cui la frequenza portante del segnale trasmesso non è modificata volontariamente fra gruppi di impulsi, da un impulso ad un altro, o all'interno dello stesso impulso;

5) utilizzanti una tecnica « Doppler » ad un qualsiasi fine, con esclusione dei sistemi M.T.I. utilizzanti una tecnica classica di annullamento per linea di ritardo a doppio o triplo impulso;

6) comportanti delle tecniche di utilizzazione di segnali in uso civile normale da meno di 4 anni;

7) di tipo in uso commerciale da meno di 2 anni.

V) Materiali di radiogoniometria terrestri o marittimi funzionanti a frequenze superiori a 12 MHz.

VI) Apparecchiature terrestri e navali, e loro parti caratteristiche, per il collegamento con le attrezzature di navigazione su aerei, utilizzanti le caratteristiche di velocità costante e/o di propagazione rettilinea di onde elettromagnetiche con frequenza inferiore a 4 × 10¹⁴ Hz (0,75 micron).

VII) Apparecchiature di telecomunicazione impieganti fenomeni di scatter (diffusione e riflessione) troposferici, ionosferici o meteorici; loro parti caratteristiche.

VIII) Apparati di disturbo (jamming), cioè apparati appositamente costruiti per interferire con la ricezione radio; loro parti caratteristiche.

IX) Modulatori ad impulso capaci di fornire impulsi elettrici di potenza di picco superiore a 200 kW o di una durata inferiore a 1:10 di microsecondo, o con un fattore di forma (duty-cycle) eccedente 0,002; trasformatori e generatori d'impulso o linee di ritardo, quali parti caratteristiche di detti modulatori.

X) Radioricevitori panoramici (aventi un sistema di ricerca automatica della frequenza dello spettro radio e indicante i segnali ricevuti); eccetto i materiali ausiliari di ricevitori commerciali con i quali lo spettro di frequenza esplorato non superi nè ± 20% della frequenza intermediaria del ricevitore ne ± 2 MHz; loro parti caratteristiche.

XI) Trasmettitori o amplificatori di trasmettitori, costruiti per fuzionare a frequenze di uscita superiori a 235 MHz, eccetto:

1) trasmettitori ed amplificatori per televisione fuzionanti a frequenze comprese fra 470 e 960 MHz;

2) materiali al suolo di comunicazione a modulazione di frequenza ed a modulazione d'ampiezza, destinati al servizio mobile terrestre e funzionanti nella gamma da 420 a 470 MHz, con una potenza di uscita non superiore a 25 W per le unità mobili ed a 100 W per le unità fisse;

3) materiali di radiofonia a modulazione di ampiezza, per impieghi di ricerca e salvataggio, fuzionanti alla frequenza di 243 MHz, con una potenza non superiore a 100 W sull'onda portante.

XII) Trasmettitori o amplificatori di trasmettitori, costruiti con una o più delle seguenti caratteristiche:

1) che utilizzino qualsiasi sistema di modulazione di impulso (1);

2) che possano garantire il funzionamento in tutta la gamma di temperature ambienti estendentesi da quelle inferiori a — 40°C. a quelle superiori a + 55°C.;

3) che possano fornire una molteplicità di frequenze di uscita da prescegliere, controllate da un minor numero di cristalli piezoelettrici, eccetto gli apparati utilizzanti un comando manuale nell'apparato stesso o sulla scatola del comando a distanza, e:

a) le cui frequenze di uscita siano multiple di una frequenza di controllo comune, oppure

b) in cui un multiplo della frequenza comune sia uguale o superiore ad 1:1000 della frequenza dell'oscillatore primario e le frequenze ottenute siano intervallate di 1 kHz o più.

---

(1) Questa espressione non comprende i trasmettitori televisivi e telegrafici, modulatori in ampiezza, frequenza e fase.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—
	XIII) Componenti e parti, compresi particolarmente: amplificatori intermedi e di potenza e loro elementi, modulatori e amplificatori di modulazione, antenne, loro filtri e loro dispositivi di raccordo, apparecchi di controllo installati sugli apparati, materiale di manutenzione appositamente costruiti per i trasmettitori indicati nella presente tabella a fronte della voce doganale ex 85.15, punti XI e XII.
	XIV) Apparecchiature di telemisura e telecomando per la guida di aerei (con o senza pilota), di veicoli o di armi spaziali (guidati o non guidati).
	XV) Apparecchiature di telecomunicazione per rete radio e loro componenti, accessori e parti caratteristiche, come segue:
	1) apparecchiature utilizzanti i fenomeni di diffusione troposferica; ionosferica o meteorica;
	2) Apparecchiature per relais radio costruite per funzionare a frequenze superiori a 300 MHz, eccetto le apparecchiature non aventi alcuna delle caratteristiche seguenti:
	a) costruite per funzionare a frequenza superiore a 470 MHz;
	b) potenza d'uscita superiore a 10 W;
	c) banda passante del segnale all'entrata del modulatore superiore al limite previsto alla v.d. 85.13 II-1);
	d) destinati ad un impiego diverso di un impiego fisso.
	XVI) Amplificatori, oscillatori e apparecchi accessori come segue:
	1) amplificatori costruiti per funzionare a frequenze superiori a 500 MHz;
	2) amplificatori accordati funzionanti su una banda passante sia superiore a 10 MHz; sia superiore del 10% della frequenza media (in ogni caso vale la cifra minore), eccetto quelli costruiti per essere utilizzati nei sistemi collettivi di distribuzione di televisione;
	3) amplificatori non accordati funzionanti su una banda passante superiore a 10 MHz, eccetto quelli funzionanti su una banda passante eguale o inferiore a 30 MHz a condizione che la potenza d'uscita non sia superiore a 5 W;
	4) amplificatori a corrente continua qualunque sia il metodo di amplificazione aventi un livello di rumore (riferito al circuito di entrata) di 10^{-14} W o meno e/o una deriva dello 0 in un'ora corrispondente a una variazione nella potenza di entrata 10^{-14} W o meno;
	5) amplificatori parametrici con un coefficiente di qualità di rumori di 5 decibel o meno misurato ad una temperatura di 17°C.; amplificatori paramagnetici altri dispositivi amplificatori e oscillatori che operino per mezzo di un irradiamento elettromagnetico stimolato (in particolare i tipi « Maser », « Laser » e « Iraser »); loro parti caratteristiche e apparecchiature contenenti tali amplificatori, oscillatori, dispositivi di emissione di irradiazioni elettromagnetiche stimolate.
	XVII) Macchine a cifrare, dispositivi ed apparecchiature criptografiche e/o di cifratura ed apparecchi complementari utilizzanti con qualsiasi sistema di trasmissione radio (telegrafico, telefonico, fototelegrafico, video, dati), che siano costruiti per assicurare il segreto delle comunicazioni ed impedire la ricezione del loro contenuto in chiaro a chiunque diverso del destinatario.
	XVIII) Guide d'onde elettromagnetiche aventi le seguenti caratteristiche:
	1) Guide d'onda rigide e flessibili e loro componenti, costruite per impiego a frequenze superiori a 12,5 MHz;
	2) Guide d'onda con un rapporto di larghezza di banda superiore a 1,5:1;
	3) componenti di guide d'onda aventi le seguenti caratteristiche:
	a) accoppiamenti direzionali con un rapporto di larghezza di banda superiore a 1,5:1 e direttività nella banda di 15 decibel o superiore;
	b) giunti rotanti capaci di trasmettere più di un canale isolato o aventi una larghezza di banda superiore al 5% della frequenza media centrale;
	c) componenti di guide di onda magnetici (o giromagnetici).
	4) guide d'onda pressurizzate e loro parti caratteristiche;
	5) dispositivi impieganti il sistema di trasmissione elettromagnetica trasversale (TEM) che utilizza le proprietà magnetiche (o giromagnetiche);
	6) tubi TR e anti-TR e loro parti caratteristiche, esclusi quelli costruiti per essere utilizzati in guide d'onde funzionanti a una potenza di cresta non superiore a 160 kW e a frequenza di 10,5 GHz o inferiore che siano utilizzati in radar al suolo o in radar marini d'impiego civile.
	XIX) Materiale elettronico per la condotta del tiro; apparecchi di puntamento, materiali per il puntamento notturno, apparecchi di puntamento e di guida per missili; telemetri, indicatori di posizione, altimetri e strumenti di regolazione del tiro appositamente costruiti per impiego militare; dispositivi di puntamento elettronico; calcolatori da bombardamento; apparecchi di televisione per puntamento appositamente costruiti per impiego militare; relative parti caratteristiche.
ex 85.18	Condensatori elettrolitici al tantalio ed al niobio, aventi una delle seguenti caratteristiche:
	1) costruiti per funzionare a temperature superiori a + 85°C.;
	2) tipi ad anodo sinterizzato, esclusi quelli in contenitori di resine epossidiche o sigillate con resine epossidiche;
	3) tipi a lamine.
ex 85.19	I) Potenziometri a induzione (compresi i generatori di funzioni ed i synchros lineari) di tipo lineare e non lineare, e loro parti, con una o più delle seguenti caratteristiche:

Numero e lettera della tariffa doganale —	DENOMINAZIONE DELLE MERCI —
	1) aventi uno scarto indicato uguale o inferiore allo 0,5 % o uguale o inferiore a 18 minuti;
	2) impieganti l'effetto Hall;
	3) costruiti per montaggio a cardano;
	4) costruiti per funzionare a temperature inferiori a —55°C o superiori a + 125°C.
	II) Potenziometri, compresi gli strumenti speciali campionati per presentare le stesse caratteristiche dei potenziometri di cui ai seguenti paragrafi 1) e 2), come segue:
	1) lineari con potere risolvente costante, aventi un grado di linearità di 0,1 % o inferiore;
	2) non lineari con potere risolvente variabile aventi un grado di conformità nominale di:
	a) 1 % inferiore, allorquando il potere risolutivo è inferiore a quello ottenuto su un potenziometro lineare dello stesso tipo di eguale lunghezza di pista, oppure
	b) di 0,5 % inferiore, quando il potere risolutore è superiore o eguale a quello ottenuto con un potenziometro lineare della stessa lunghezza di pista;
	3) costruiti per montaggio a cardano;
	4) costruiti per funzionare a temperature inferiori a —55°C. o superiori a + 125°C.
	III) Servomotori per comando ad ingranaggi o diretto, e loro parti caratteristiche, come segue:
	1) costruiti per essere alimentati a frequenze superiori a 300 Hz, esclusi quelli concepiti per essere alimentati di una frequenza superiore di 300 Hz, ma non oltre 400 Hz e funzionanti nella gamma di temperatura compresa fra —25°C. e + 100°C.;
	2) costruiti per un rapporto coppia, inerzia di 10.000 radianti per secondo/secondo o superiore;
	3) incorporanti dispositivi speciali atti ad assicurare una sospensione antiurto;
	4) impieganti l'effetto Hall;
	5) costruiti per funzionare a temperature inferiori a — 55°C. o superiori a + 125°C.
ex 85.20	Tubi per radiazioni infrarosse, appositamente costruiti per le apparecchiature di cui alla v.d. ex 85.22, punto I, della presente tabella.
ex 85.21	I) Tubi a raggi catodici:
	1) con potere risolutivo di 20 linee o più per mm misurato col metodo della trama minima;
	2) con velocità di esplorazione superiori a 3.000 km/s;
	3) per la presentazione alfanumerica o similare, nei quali una maschera dei simboli situata nell'interno del tubo può essere esplorata in modo da realizzare la presentazione di una qualunque dei simboli o di una parte qualsiasi del « fosforo ».
	II) Tubi e commutatori a catodo freddo:
	1) scintillatori asserviti, aventi un ritardo rispetto all'ordine di 15 microsecondi o meno e previsti per una corrente di picco di 3.000 Ampère o più; loro parti caratteristiche;
	2) tubi a catodo freddo, riempiti o non di gas, funzionanti come scintillatori con tre elettrodi o più, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
	a) previsti per 2.500 V di picco o più;
	b) previsti per corrente di picco di 100 Ampère o più;
	c) che abbiano un ritardo rispetto all'ordine di 10 microsecondi o meno;
	d) con un diametro dell'ampolla inferiore a 25,4 mm.
	III) Diodi semiconduttori e thyristori come segue:
	1) diodi nei quali il materiale di base è diverso dal silicio, dal germanio, dal selenio o dall'ossido di rame;
	2) diodi al silicio e/o al germanio (compresi i diodi di miscelazione, i diodi di rilevazione, i diodi di cambio di frequenza, i diodi a capacità variabile ed i diodi impiegati per l'utilizzazione diretta della corrente continua in energia ad alta frequenza), costruiti e predisposti per essere utilizzati a frequenze d'entrata e d'uscita superiori a 300 MHz, con esclusione dei:
	a) diodi a punta di contatto costruiti per essere utilizzati a frequenza di entrata di 1 GHz o inferiore;
	b) diodi a capacità variabile con la tensione, predisposti per l'accordo ed il controllo automatico della frequenza nelle installazioni radioriceventi e di televisione commerciali, aventi tutti le seguenti caratteristiche:
	aa) potenza dissipata nominale inferiore a 0,5 W a +25°C.;
	bb) induttanza di serie superiore a 3 nanohenry;
	cc) figura tipica di merito inferiore a 800 ad una tensione inversa di 4 Volts ed una frequenza di 50 MHz;
	3) diodi al silicio e/o al germanio, aventi un tempo di recupero inverso massimo nominale inferiore a 30 nanohenry
	4) diodi a tunnel;
	5) Thyristori con un tempo di taglio nominale inferiore a 10 microsecondi.
	IV) Transistors, e loro parti caratteristiche, come segue:
	1) che impieghino qualsiasi materiale semiconduttore, con 4 o più giunzioni attive contenute in un solo blocco di materiale seminconduttore;
	2) che impieghino un materiale seminconduttore di base diverso dal germanio o dal silicio;
	3) che impieghino il germanio come materiale semiconduttore di base e che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

a) una frequenza f_T media compresa fra 40 e 240 MHz e predisposti per avere una dissipazione massima al collettore superiore a 150 mW;

b) una frequenza f_T media superiore a 240 MHz;

4) che impieghino il silicio come materiale semiconduttore di base e che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

a) una frequenza f_T media di 500 kHz o inferiore e predisposti per avere una potenza massima dissipata al collettore superiore a 5 W;

b) una frequenza f_T media compresa tra oltre 500 kHz e 3 MHz e predisposti per avere una potenza massima dissipata al collettore di 500 mW;

c) una frequenza f_T media compresa fra oltre 3 MHz e 20 MHz e predisposti per aver una potenza massima dissipata al collettore superiore a 250 mW;

d) una frequenza f_T media superiore a 20 MHz;

e) costruiti per essere impiegati come dispositivi apportatori maggioritari, come i transistori a effetto di campo ed i transistori a semiconduttori d'ossido metallico;

f) avente un modulo di guadagno di corrente, nello schema a emettitore comune di 10 o superiore, con correnti di collettore di 100 microampéres o inferiori.

V) Fotocellule come segue:

1) cellule fotoelettriche, cellule fotoconduttrici (compresi i fototransistori e cellule similari) aventi sensibilità di picco per lunghezze d'onda, superiori a 12.000 unità Angstrom o inferiori a 3.000 unità Angstrom;

2) fototransistori (cellule fotoconduttrici compresi i fotodiodi) con una costante di tempo di risposta di un millisecondo o inferiore, misurata alla temperatura di funzionamento della cellula, per cui la costante di tempo raggiunge il suo minimo.

VI) Cellule fotovoltaiche aventi una potenza di uscita di 8 mW o più per cm²; cellule fotovoltaiche all'arseniuro di gallio.

VII) Tubi fotomoltiplicatori per i quali il massimo di sensibilità si verifica a lunghezze di onda superiori a 7.500 unità Angstrom o inferiori a 3.000 unità Angstrom, oppure aventi una durata d'impulso all'anodo inferiore a 1 nanosecondo.

VIII) Tubi intensificatori di immagini, tubi convertitori d'immagini è loro componenti caratteristici; tubi elettronici a memoria, compresi i tubi transformatori d'immagine radar ed i tubi vidicon rinforzati, eccetto i tubi per riprese TV di tipo commerciale ed i tubi amplificatori di raggi X di tipo commerciale.

IX) Tubi elettronici, e loro parti caratteristiche, come segue:

1) costruiti per funzionamento a onda continua superiore a 1.000 MHz alla dissipazione anodica nominale massima;

2) costruiti per funzionamento ad impulsi con frequenza superiore a 300 MHz alla dissipazione anodica nominale massima;

3) costruiti per funzionamento ad onda continua nella gamma di frequenza da 300 MHz a 1.000 MHz e per i quali, in qualsiasi condizione di raffreddamento, il prodotto della dissipazione anodica nominale massima (espressa in Watts) moltiplicato per la frequenza massima della dissipazione anodica nominale massima (espressa in MHz) è maggiore a 10^8 quando il prodotto è superiore a 5×10^6 nel caso di tubi ad anodo esterno espressamente costruiti senza radiatore e predisposti per il solo raffreddamento con cricolazione di aria libera;

4) muniti di un rivestimento ceramico e costruiti per funzionare a oltre 300 MHz;

5) utilizzanti la velocità degli elettroni come uno dei parametri di funzionamento, come Klystrons, tubi ad onda progressiva e magnetrons, con l'esclusione dei magnetrons, pulsanti a frequenza fissa costruiti per funzionare alle frequenze comprese da 9,3 a 9,5 GHz con una potenza di picco di uscita massima non superiore a 25 kW;

6) a riscaldamento indiretto e di dimensioni tali da poter passare attraverso un foro di 7,2 mm di diametro;

7) costruiti per sopportare un'accelerazione di breve durata (choc) superiore a 1000 g;

8) costruiti per funzionare a temperature ambienti superiori a + 200°C.;

9) a vuoto appositamente costruiti per i modulatori ad impulso per radar o per applicazioni similari, aventi una tensione di picco all'anodo di 100 KV o superiore, oppure costruiti per generare impulsi di una potenza di 2 MW o superiore.

(Per i tubi TR e anti-TR vedi sub voce doganale 85.15, punto XVIII (6), della presente tabella).

X) Tubi Thyratrons a idrogeno aventi una potenza di uscita di picco pulsata nominale di 200 MW o superiore, oppure a struttura metalceramica.

(*) XI) Cristalli di quarzo e loro complessi in qualsiasi stadio di lavorazione (lavorati o semilavorati o in custodia), come segue:

1) cristalli o complessi di cristalli specialmente utilizzati come elementi nei filtri radioelettrici;

2) cristalli o complessi di cristalli utilizzati come elementi negli oscillatori radioelettrici:

a) lavorati per funzionare in una gamma di temperatura spaziata di + 100°C. dove il limite superiore è al di sopra di + 85°C.;

b) lavorati per assicurare una stabilità di frequenza di ± 0,003 % o migliore nella gamma delle temperature previste;

c) in custodie metalliche saldate per termocompressione, oppure

d) capaci, montati in custodie, di passare attraverso un foro circolare di 10,7 mm.

(*) Veggasi anche v.d. ex 71.02 di cui alla presente tabella.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	XII) Placche o fasci non flessibili di fibre ottiche fuse aventi tutte le seguenti caratteristiche: 1) distanza fra le fibre da centro a centro inferiore a 15 microns; 2) una sostanza assorbente la luce attorno ad ogni fibra oppure negli interstizi fra le fibre; 3) un diametro superiore a 13 mm.
ex 85.22	I) Apparecchiature di telecomunicazione, di rivelazione o di inseguimento utilizzanti radiazioni ultraviolette o infrarosse; loro parti caratteristiche.
	II) Apparecchi per rivelare o localizzare oggetti sotto acqua con metodi magnetici e loro parti caratteristiche, eccetto: 1) quelli usati esclusivamente per misurare la profondità dell'acqua o la distanza sulla verticale di oggetti o banchi di pesci e/o di balene immersi sotto l'apparecchio; 2) quelli operanti orizzontalmente, appositamente costruiti per la individuazione di banchi di pesci o di balene.
	III) Apparecchi per rilevare oggetti in immersione, di tipo magnetico, particolarmente costruiti per fini militari e loro sistemi di comando e parti caratteristiche.
	IV) Apparecchiature dei seguenti tipi, e loro parti caratteristiche: 1) synchros e resolvers, nonchè strumenti speciali costruiti per presentare le stesse caratteristiche di cui ai seguenti paragrafi *a*) e *b*) (per esempio: microsyns, syncro-tels e inductosyns), con almeno una delle seguenti caratteristiche: *a*) che abbiano una precisione elettrica nominale superiore a 10 minuti, oppure superiore a 0,25 % della tensione massima di uscita; *b*) che abbiano una precisione dinamica nominale per i tipi ricevitori di 1 grado o meno, ma per le unità di taglia 30 (76,2 mm diametro) o superiore, una precisione dinamica nominale inferiore ad 1 grado; *c*) che abbiano capacità di fornire velocità multiple partendo da un asse unico; *d*) che impieghino l'effetto Hall; *e*) che siano costruiti per montaggio cardanico; *f*) che siano costruiti per funzionare a temperature inferiori a — 55°C. o superiori a + 125°C. 2) amplificatori elettronici e magnetici, particolarmente costruiti per essere utilizzati con dei resolvers, come segue: *a*) con entrata ed uscita isolate, aventi una variazione della costante di guadagno (linearità di guadagno) di 0,2 % o inferiore; *b*) integratori aventi una variazione della costante di guadagno (linearità di guadagno) o una precisione di integrazione di 0,2 % o inferiore; *c*) impieganti l'effetto Hall; *d*) costruiti per funzionare a temperature inferiori a — 55°C., o superiori a + 125°C.; 3) generatrici tachimetriche (alternatori diversi da quelli previsti nella presente tabella a fronte della v.d. 85.01), sincrone od asincrone, come segue: *a*) impieganti l'effetto Hall; *b*) aventi un contenitore di diametro di 50,8 mm o inferiore ed una lunghezza (escluse le estremità dell'asta) di 101,6 mm o inferiore, oppure un rapporto di diametro-lunghezza superiore a 2:1 aventi una o più delle seguenti caratteristiche: *aa*) una linearità nominale di 0,5 % o meno; *bb*) compensazione o correzione delle temperature; *c*) che siano costruite per funzionare a temperature inferiori a — 55°C. o superiori a + 125°C.; 4) generatori di coppia (torquers) a corrente continua e alternata, specificatamente costruiti per gyros e piattaforme stabilizzate.
	V) Registratori e/o riproduttori impieganti tecniche magnetiche, diversi da quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce e della musica; loro parti e componenti caratteristici.
	VI) Registratori e/o riproduttori impieganti sistemi di registrazioni elettrotermici e/o elettrostatici mediante l'uso di fasci di elettroni con funzionamento sottovuoto e/o impieganti altri mezzi per creare direttamente sulla superficie di registrazione elementi suscettibili di ricevere una carica elettrica; loro parti e componenti caratteristici.
	VII) Celle elettrolitiche per la produzione del fluoro con una capacità di produzione superiore a 250 grammi per ora.
	VIII) Macchine e apparecchi appositamente costruiti per la separazione degli isotopi di uranio e/o di litio.
	IX) Macchine e apparecchi appositamente costruiti per la produzione di esafluoruro di uranio (UF. 6).
	X) Tubi generatori di neutroni.
	XI) Acceleratori di particelle capaci di imprimere una energia di 500 mila elettroni-volt o maggiore, costruiti per una potenza di picco del fascio di 500 MW o superiore; loro parti e accessori caratteristici.
ex 85.23	I) Cavi per telecomunicazioni: 1) cavi sottomarini; 2) cavi coassiali che utilizzino come dielettrico un isolante minerale; 3) cavi coassiali utilizzanti un isolamento in aria realizzato a mezzo dischi, spirali, eliche ed ogni altro mezzo.
	* II) Cavi per telecomunicazioni contenenti più di una copia di conduttori, di cui uno qualunque dei conduttori, semplice o intrecciato abbia un diametro superiore a 0,9 mm.
	III) Cavi conduttori elettrici galleggianti per dragaggio di mine magnetiche.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 86.
	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione.
	Treni blindati e loro parti caratteristiche.
ex 86.07	Carri-serbatoi per il trasporto di gas liquefatti a temperature inferiori a — 170°C., con serbatoi a pareti multiple:
	1) appositamente costruiti per gas liquefatti con punto di ebollizione inferiore a — 200°C.:
	a) aventi un isolamento di tipo multilaminare sotto vuoto, oppure
	b) aventi altri sistemi d'isolamento di capacità maggiore di 946 litri e con un tasso di perdita per evaporazione inferiore a 3 % al giorno determinata ad una temperatura ambiente a + 24°C. e senza esposizione diretta al sole;
	2) appositamente costruiti per fluoro liquido;
	3) appositamente costruiti per ossigeno, azoto od argon liquidi:
	a) aventi un isolamento di tipo multilaminare sotto vuoto, oppure
	b) comportanti altri sistemi di isolamento con una capacità superiore a 4.542 litri e con un tasso di perdita per evaporazione inferiore all'1,5 % al giorno determinata ad una temperatura ambiente di + 24°C. e senza esposizione diretta al sole
	Cap. 87.
	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
	Veicoli appositamente costruiti per uso militare (armati o blindati, veicoli muniti di supporti per armi, veicoli militari semicingolati, veicoli anfibi e veicoli militari capaci di traversare a guado acque profonde, veicoli militari di soccorso ad automezzi rimasti in panna, trattori per rimorchi di artiglieria, officine mobili di riparazione per la manutenzione di materiale militare, rimorchi per trasporto munizioni); loro parti caratteristiche.
ex 87.02	Autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di gas, liquefatti a temperature inferiori a — 170°C. con serbatoi a pareti multiple:
	1) appositamente costruiti per gas liquefatti con punto di ebollizione inferiore a — 200°C.:
	a) aventi un isolamento di tipo multilaminare sotto vuoto, oppure
	b) aventi altri sistemi di isolamento di capacità maggiore di 946 litri e con un tasso di perdita per evaporazione inferiore al 3 % al giorno determinata ad una temperatura ambiente di + 24°C. e senza esposizione diretta al sole.
	2) appositamente costruiti per fluoro liquido;
	3) appositamente costruiti per ossigeno, azoto od argon liquidi:
	a) aventi un isolamento di tipo multilaminare sotto vuoto, oppure
	b) comportanti altri sistemi d'isolamento con una capacità superiore a 4.542 litri e con un tasso di perdita per evaporazione inferiore all'1,5 % al giorno determinata ad una temperatura ambiente di + 24°C. e senza esposizione diretta al sole.
ex 87.08	Carri da combattimento e loro parti caratteristiche.
	Cap. 88.
	Navigazione aerea
ex 88.02	I) Elicotteri di un peso superiore a 4.530 kg. a vuoto (1).
	II) Aerei ed elicotteri (diversi da quelli previsti al precedente punto I), eccetto:
	1) quelli appartenenti a tipi che siano da oltre un anno in servizio civile normale, oppure
	2) quelli con motori a pistone, purchè privi di qualsiasi apparecchiatura militare o di apparecchiature comprese nella presente tabella a fronte delle voci doganali 85.15 e 90.14.
	III) Aerei ed elicotteri appositamente costruiti o adattati per impiego militare.
	* IV) Altri aerei ed elicotteri civili non compresi in questa tabella a fronte dei precedenti punti I e II.
ex 88.03	Parti e pezzi caratteristici degli aerei compresi in questa tabella a fronte della v.d. ex 88.02.
ex 88.04	Paracadute per lancio di personale militare e di materiale logistico e paracadute per frenaggio di aerei.
ex 88.05	I) Catapulte militari ed altri simili meccanismi di lancio per usi militari.
	II) Materiale appositamente costruito per l'addestramento militare; loro parti caratteristiche.
	III) Apparecchiature al suolo o di bordo, di tipo militare, per aerei ed elicotteri.
	Cap. 89.
	Navigazione marittima e fluviale
ex 89.01	I) Navi da combattimento o navi appositamente costruite per l'attacco o la difesa, sia di superficie che sottomarine.
	II) Navi da guerra, trasformate o non in relazione alla loro utilizzazione commerciale, qualunque sia lo stato di manutenzione o di servizio; scafi e parti di esse.
	III) Battelli da pesca, e loro scafi, costruiti per velocità di 17 nodi o superiori, nelle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie.
	IV) Navi d'alto mare, comprese quelle di cabotaggio, e loro scafi, costruite per velocità superiori a 23 nodi nelle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie, tenuto conto delle forme dello scafo e delle macchine.

---

(1) Il peso a vuoto comprende le installazioni normali e l'equipaggio minimo normale, esclusi però: il carburante, i passeggeri e le merci.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	* V) Navi aventi almeno 4 ponti, le cui specifiche in materia di costruzione della chiglia rispondano alle Convenzioni sulla sicurezza della vita umana in mare in vigore al momento della loro costruzione, costruite per velocità superiori a 23 nodi, ma non superiori a 25 nodi.
	VI) Navi ad ali portanti (aliscafi).
	VII) Navi il cui scafo ed i cui apparati di propulsione sono costituiti interamente o principalmente di materiali amagnetici.
	VIII) Navi i cui ponti e piattaforme sono appositamente costruiti o rinforzati per installazioni di armi.
	IX) Navi munite di apparecchiature previste in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 84,59, punto VII; ex 85,15, punti da I a V; ex 85.20; ex 85.22, punti I e II; ex 85.23, punto I; ex 90.14, punti da I a XII; ex 90.28, punti VII, IX, XIX; ex 90.29 (escluse le apparecchiature per l'individuazione di banchi di pesci o di balene o munite di dispositivi di demagnetizzazione).
	Cap. 90.
	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici.
	I) Apparecchiature appositamente costruite per l'addestramento militare; loro parti caratteristiche.
	II) Spettrografi e spettrometri di massa e loro complessi caratteristici di tutti i tipi a fuochi multipli, ivi compresi quelli a doppi fuochi, tandem e cicloidali o a fuoco unico aventi un raggio di curvatura di 127 mm o più.
	III) Dispositivi di prova appositamente costruiti per il controllo delle apparecchiature di cui alle voci doganali 85.01, punto II; 85.19, punto III e 85.22 della presente tabella.
ex 90.07	Apparecchi fotografici per la ripresa aerea appositamente costruiti ed utilizzati per impieghi militari, relativi accessori e loro parti caratteristiche.
ex 90.08	I) Materiale fotografico, come segue:
	1) apparecchi da ripresa cinematografica ad alta velocità, come segue:
	a) apparecchi da ripresa, nei quali il film avanza in maniera continua durante tutto il periodo della registrazione, capaci di registrare a velocità superiori alle 3000 immagini per secondo per tutta la altezza totale del quadro di un film fotografico standard di 35 mm di larghezza oppure a velocità proporzionalmente più elevate per altezze di quadro inferiori o a velocità più basse per altezze di quadro superiori;
	b) apparecchi da ripresa, nei quali il film si sposta in maniera intermittente durante il periodo di registrazione bloccandosi automaticamente per ogni immagine, capaci di registrare alle seguenti velocità:
	aa) superiori a 250 immagini per secondo per i film da 16 mm;
	bb) superiori a 130 immagini per secondo per i film da 35 mm;
	cc) superiori a 50 immagini per secondo per i film di 70 cm su tutta l'altezza del quadro;
	2) apparecchi da ripresa a velocità elevata, nei quali i films non si spostano, capaci di registrare a velocità superiori a 250 mila immagini per secondo per l'altezza totale del quadro di un film fotografico standard di 35 mm, oppure a velocità proporzionalmente più elevate per altezze di quadro inferiori, o a velocità più basse per altezze di quadro superiori;
	3) apparecchi da ripresa incorporanti convertitori di immagini e loro dispositivi di comando e accessori caratteristici;
	4) sistemi fotografici particolarmente costruiti per essere impiegati in veicoli spaziali;
	5) apparecchi da ripresa ad escursione aventi una velocità di registrazione di 8 mm per microsecondo o maggiori, capaci di registrare fenomeni che non sono originati dal meccanismo dell'apparecchio fotografico;
	6) apparecchi da ripresa aventi un otturatore funzionante a velocità inferiori a 1 microsecondo per operazione; relativi accessori e parti caratteristiche.
	II) Apparecchi da presa ad alta velocità capaci di registrare con velocità superiori a 250.000 fotogrammi per secondo.
	III) Apparecchi da ripresa e da registrazione su film specialmente costruiti ed utilizzati a fini militari; apparecchiature appositamente costruite per la presentazione delle riprese e registrazioni di cui sopra; loro parti caratteristiche.
ex 90.10	Apparecchi per lo sviluppo e la stampa di films, appositamente costruiti e utilizzati per impiego militare; loro parti caratteristiche.
ex 90.11	Microscopi a ioni aventi un potere risolutivo superiore a 10 unità Angstrom.
ex 90.13	Materiali, apparecchi e dispositivi ottici, appositamente costruiti per impiego militare:
	1) materiale per la condotta del tiro;
	2) apparecchi di puntamento;
	3) dispositivi di puntamento di tipo ottico;
	4) traguardi di bombardamento;
	5) alzi per pezzi di artiglieria;
	6) periscopi;
	7) proiettori a comando elettrico, loro complessi di comando.
ex 90.14	I) Bussole giroscopiche con almeno una delle seguenti caratteristiche:
	1) aventi la correzione automatica degli effetti sulla precisione della bussola in relazione alle variazioni nella velocità, accelerazione o latitudine della nave (sono escluse le apparecchiature con sistema di correzione al comando manuale, come ad esempio il correttore velocità rotta latitudine applicato sulle bussole Sperry MK 14-Mod. 1);

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	2) aventi dispositivi che permettano di ricevere gli elementi caratteristici della nave sotto forma di impulsi elettronici;
	3) aventi dispositivi che permettano la correzione della deriva dovuta alla corrente;
	4) aventi dispositivi che utilizzino come elementi sensibili accelerometri, sistemi giroscopici indicanti e integranti la velocità, o livelli elettrolitici;
	5) aventi dispositivi per determinare e trasmettere elettricamente i dati di livello della nave (rollio e beccheggio) in aggiunta ai dati relativi alla rotta della nave.
	II) Giroscopi, e loro accessori, indicatori di rotta, specialmente costruiti per sottomarini.
	III) Sistemi di strumenti di volo integrati, comprendenti stabilizzatori, giroscopi e/o piloti automatici.
	IV) Bussole giroastrali.
	V) Stabilizzatori giroscopici utilizzati a scopi diversi dal comando degli aerei, eccetto i tipi marini per la stabilizzazione completa delle navi di superficie.
	VI) Piloti automatici utilizzati per scopi diversi dal comando degli aerei, eccetto i tipi marini per navi di superficie.
	VII) Accelerometri aventi un limite di 0,005 « g » o meno e/o una linearità inferiore allo 0,25 % dell'uscita in tutta la gamma d'impiego, costruiti per il sistema di navigazione per inerzia o per i sistemi di guida di ogni tipo.
	VIII) Giroscopi e bussole giroscopiche:
	1) giroscopi aventi un tasso minimo di deriva direzionale libera inferiore a 0,5 gradi per ora nelle condizioni di 1 « g »;
	2) bussole giroscopiche incorporanti giroscopi di cui al precedente paragrafo 1), oppure aventi prima della compensazione un errore dovuto alla deriva del giroscopio inferiore ad un trentesimo di radiante a zero gradi di latitudine.
	IX) Apparecchiature ad inerzia utilizzanti gli accelerometri e/o giroscopi previsti da questa tabella rispettivamente ai punti VII e VIII della presente voce doganale.
	X) Gravimetri costruiti o modificati per uso aeronautico o navale.
	XI) Parti e pezzi caratteristici degli strumenti ed apparecchi di cui ai punti da I a X della presente voce doganale.
	XII) Materiali, apparecchi o dispositivi appositamente costruiti per impiego militare:
	1) telemetri;
	2) indicatori di posizione;
	3) altimetri e strumenti di controllo del tiro;
	4) dispositivi di puntamento di tipo giroscopico acustico;
	5) piattaforme d'inerzia;
	6) relative parti caratteristiche.
	XIII) Apparecchi per la elaborazione e la utilizzazione dei rilievi fotogrammetrici a fini militari; loro parti caratteristiche.
ex 90.16	I) Dispositivi per tracciare i profili delle palette delle turbine a gas.
	II) Dispositivi per il controllo automatico dei profili e/o degli attacchi delle palette delle turbine a gas.
ex 90.18	I) Camere di condizionamento capaci di realizzare delle pressioni di 26 Torr o meno, comprese quelle che simulano esclusivamente la pressione e quelle capaci di simulare anche altre caratteristiche di condizionamento, come quelle di radiazione e temperatura; loro parti, comandi e dispositivi caratteristici.
	II) Macchine ed apparecchi di misura e di prova utilizzanti forza centrifuga, con almeno una delle seguenti caratteristiche:
	1) che siano azionati da uno o più motori aventi una potenza totale nominale superiore a 400 CV;
	2) che siano capaci di sopportare un carico utile di kg 113 o superiore;
	3) che siano capaci di imprimere una accelerazione centrifuga di 8 o più « g » ad un carico utile di kg 90,7 o superiore.
	III) Apparecchi autonomi per immersioni per il nuoto subacqueo:
	1) tipi a circuito chiuso o semichiuso (a rigenerazione di aria);
	2) dispositivi caratteristici che permettano di dare ad apparecchi a circuito aperto un impiego militare;
	3) parti caratteristiche costruite a scopo militare da collegare ad apparecchi autonomi di immersione e di nuoto subacqueo.
	IV) Maschere d'impiego militare, costruite per la protezione contro gli aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.
ex 90.20	Apparecchi a raggi X tipo a flash di scarico, compresi i tubi, eccetto gli apparecchi o tubi che presentino tutte le caratteristiche seguenti:
	1) potenza di cresta uguale o inferiore a 500 MW;
	2) tensione d'uscita uguale o inferiore a 500 kV;
	3) larghezza d'impulso uguale e superiore a 0,2 microsecondo.
ex 90.22	Apparecchi di controllo di vibrazioni capaci di fornire una spinta superiore a 900 kg; accessori e parti caratteristiche.
ex 90.28	I) Dispositivi per il controllo automatico dei profili e/o degli attacchi delle palette delle turbine a gas.
	II) Sistemi di comandi numerici appositamente costruiti per il comando simultaneo e coordinato dei movimenti di lavorazione nelle macchine utensili (seguendo un profilo ed una traiettoria continui) secondo due o più di due assi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

III) Dispositivi a comando numerico, servo-comandati, per la misura o il controllo, appositamente costruiti per misurare in un punto qualunque del contorno le caratteristiche dimensionali di forma e di configurazione dei pezzi secondo 2 o 3 dimensioni, specialmente dei solidi di rivoluzione.

IV) Apparecchiature di comando e controllo per le macchine appositamente costruite per la fabbricazione e/o il montaggio automatico o semiautomatico dei diversi tipi di tubi elettronici, di transistori e di cristalli diodi, comprese in questa tabella a fronte delle v.d. ex 84.57 ed ex 85.59, punti IV, V e VI.

V) Apparecchiature di telecomunicazione, di rivelazione o d'inseguimento utilizzanti gli ultrasuoni.

VI) Apparecchi di prova appositamente costruiti per le apparecchiature comprese in questa tabella a fronte delle v.d. ex 85.15 e 85.13, punto II.

VII) Apparati per rivelare o localizzare oggetti sott'acqua con metodi acustici o ultrasonori, eccetto:

1) i tipi usati esclusivamente per misurare la profondità dell'acqua o la distanza, sulla verticale, di oggetti o banchi di pesci e/o balene immersi sotto l'apparecchio;

2) i tipi operanti orizzontalmente, appositamente costruiti per l'individuazione di banchi di pesci e/o di balene.

VIII) Apparecchi per rilevare oggetti in immersione, dei tipi a pressione e acustici, particolarmente costruiti per fini militari.

IX) Apparecchiature elettroniche di misura, di calibratura di conteggio, di prova e/o di misura di intervalli di tempi incorporanti o non campioni di frequenza, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

1) costituite o contenenti dei materiali di misura di frequenza o dei campioni di frequenza progettati per:

a) usi diversi da quelli di laboratorio a terra con una precisione superiore ad 1 per 10^7, oppure

b) uso di laboratorio a terra, con una stabilità durante 24 ore uguale o superiore a 1 per 10^9;

2) costruite per funzionare con frequenza superiore a 1000 MHz, esclusi gli analizzatori di spettri radio non compresi in questa tabella a fronte della v.d. ex 90.28, punto XIII;

3) costruite per fornire frequenze multiple di uscita da prescegliere, controllate da un minor numero di cristalli piezoelettrici, oppure da un campione di frequenza interno od esterno, eccetto gli apparati utilizzanti un comando manuale posto sull'apparato stesso o sulla scatola del comando a distanza e:

a) in cui le frequenze di uscita siano multiple di una frequenza di controllo comune, oppure

b) in cui un multiplo della frequenza comune è uguale o superiore ad 1:1000 della frequenza dell'oscillatore primario e per i quali le frequenze ottenute sono spaziate di 1 kHz o più;

4) apparecchi di conteggio capaci di risolvere, a livelli di entrata normale, dei segnali d'entrata successivi spaziati in un tempo inferiore di 0,1 MHz;

5) apparecchi per la misura degli intervalli di tempo contenenti gli apparecchi di conteggio di cui al precedente paragrafo;

6) strumenti di prova progettati per conservare le caratteristiche di funzionamento specificate in tutta la gamma di temperature ambiente comprese fra quelle inferiori a —25°C. e quelle superiori a + 55°C.

X) Apparati per classificare automaticamente i componenti elettronici rispetto alle loro caratteristiche elettriche.

XI) Analizzatori di spettroradio capaci di indicare le componenti a frequenza unica di oscillazioni a frequenze multiple, con le seguenti caratteristiche:

1) costruiti per funzionare a frequenze superiori a 1000 MHz;

2) costruiti per funzionare a frequenze superiori a 300 MHz e impieganti teste intercambiabili (cioè unità di accordo a radio frequenze) ed incorporanti dispositivi di esplorazione integrale della banda;

3) aventi una banda passante visiva superiore a 12 MHz.

XII) Cellule termorivelatrici, cioè bolometri e rivelatori a termocoppia esclusivamente dei tipi ad irradiazione di energia, con una costante di tempo di risposta inferiore a 10 millisecondi misurata alla temperatura di funzionamento della cellula quando la costante di tempo raggiunge il suo minimo.

XIII) Sonde di campo a semiconduttori ad effetto Hall e loro parti caratteristiche, come segue:

1) costituite da arseniuro - fosfuro di indio (In. As. Ph);

2) rivestite di ceramica o di materiali ferritici (es. sonde di campo speciali come le sonde di campo tangenziale, sonde moltiplicatrici, modulatrici, registratrice etc.);

3) aventi una sensibilità a vuoto superiore a

$$\frac{0{,}12\ V}{A \times Kilogauss} \quad (V = Volt;\ A = Ampère)$$

XIV) Magnetometri aventi una delle caratteristiche seguenti:

1) sensibilità inferiore a 1 gamma (10^{-5} oersteds);

2) tempi di risposta inferiori a 2 microsecondi;

3) tipi « fluxgate » o paramagnetici.

XV) Oscilloscopi:

1) oscilloscopi a raggi catodici aventi una delle caratteristiche seguenti:

a) muniti di amplificatori aventi una banda passante superiore a 30 MHz;

b) contenenti o costruiti per l'utilizzazione:

aa) di tubi a raggi catodici memoria;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	bb) di tubi a raggi catodici utilizzanti un sistema di deviazione a onde progressive o a costanti ripartite, o comprendenti altre tecniche intese a ridurre il disadattamento dei segnali rapidi al sistema di deviazione;
	c) specialmente costruiti per impiego militare;
	d) costruiti per funzionare in tutta la gamma di temperature ambiente comprese fra quelle inferiori a —25°C. e quelle superiori a + 55°C.;
	e) aventi un tempo di salita inferiore a 12 nanosecondi;
	2) unità inseribili di oscilloscopi e amplificatori e preamplificatori esterni aventi una banda passante superiore a 30 MHz;
	3) dispositivi elettronici di scomposizione stroboscopica di un segnale che agisca da sottoinsieme o da unità separata, costruiti per essere utilizzati in collegamento con un oscilloscopio per permettere lo studio di fenomeni ricorrenti e che accrescono la capacità di un oscilloscopio in maniera da permettere le stesse misure di cui al precedente paragrafo 1) *a*).
	XVI) Apparecchiature specializzate di prova o di calibratura e apparecchiature di allenamento o di simulazione, non altrimenti specificate, per il controllo delle apparecchiature previste in questa tabella a fronte della v.d. ex 85.15, numeri da II a VI.
	XVII) Dispositivi elettro-ottici costruiti per il controllo della rotazione relativa di superfici distanti.
	XVIII) Otturatori a scatto elettrico di tipo a iniezione di carbone o a funzionamento fotocromatico, aventi una velocità di otturazione inferiore a 100 microsecondi, eccetto gli otturatori che costituiscono una parte essenziale degli apparecchi fotografici a rapida velocità.
	XIX) Apparecchiature specializzate di prova, non altrimenti specificate, per il controllo delle apparecchiature previste in questa tabella a fronte delle seguenti voci doganali:
	ex 84.52, ex 84.53, ex 84.55 — convertitori contraddistinti dal punto II;
	ex 85.01 — motori sincroni contraddistinti dal punto II;
	ex 85.19 — potenziometri e servomotori contraddistinti dai punti I, II e III;
	ex 85.22 — synchros, resolvers, amplificatori, potenziometri, generatrici tachimetriche e generatori di coppia contraddistinti dal punto III.
	XX) Strumenti e dispositivi capaci di misurare *in situ* automaticamente la velocità del suono nell'acqua con un grado di sensibilità differenziale di 1:5.000 o inferiore; loro parti caratteristiche e contenitori di tali strumenti e dispositivi.
	XXI) Apparecchiature di controllo appositamente costruite o modificate per il trattamento di materie fissili irradiate o fertili e del litio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 90.29	Parti e componenti caratteristici delle apparecchiature comprese in questa tabella a fronte della voce doganale ex 90.28.
	Cap. 91.
	Orologeria
ex 91.07 ex 91.08	Movimenti di orologeria per munizioni della v.d. 93.07.
	Cap. 92.
	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti e accessori.
** 92.10 ex *B*	Ance, voci, linguette, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche.
ex 92.11	Apparecchiature per registrazione e/o riproduzione, come segue:
	1) impieganti tecniche magnetiche, eccetto quelli appositamente costruiti per la voce o la musica;
	2) impieganti uno o più fasci di elettroni funzionanti sotto vuoto e/o in fasci luminosi prodotti a mezzo «Laser» che possono creare direttamente sulla superficie di registrazione diagrammi o immagini e materiale specifico per lo sviluppo dell'immagine;
	3) apparecchiature grafiche capaci di registrare direttamente e in modo continuo onde sinusoidali con frequenze superiori a 20 kHz;
	4) parti e pezzi staccati caratteristici delle apparecchiature di cui alla presente voce doganale.
ex 92.12	Mezzi di registrazione e/o riproduzione magnetici, come nastri, tamburi, dischi, matrici magnetiche, esclusi quelli costruiti per la registrazione o la riproduzione della voce o della musica.
	Cap. 93.
	Armi e munizioni
	Apparecchi e dispositivi appositamente costruiti per la manutenzione, il controllo, l'accensione, il disinnesco, la detonazione o la rilevazione dei materiali previsti in questa tabella a fronte della v.d. ex 93.07, compresi i dispositivi per il dragaggio delle mine e le reti subacquee di sbarramento.
ex 93.01	Baionette.
93.02	Rivoltelle e pistole, eccetto quelle di calibro inferiore a 6,5 mm, nonchè quelle da segnalazione tipo «Very».
93.03	Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci doganali 93.01 e 93.02).
ex 93.04	I) Carabine e fucili ad anima rigata, eccetto carabine per bersaglio da sala di calibro inferiore a 6,5 mm e fucili da caccia con almeno una canna liscia.
	II) Materiale militare lanciafumo, lanciagas e pirotecnico.
ex 93.06	I) Parti e pezzi specializzati dei materiali previsti in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 93.02, 93.03 ed ex 93.04.
	II) Silenziatori per armi da fuoco.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 93.07	I) Munizioni destinate alle armi previste in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 93.02, 93.03 ed ex 93.04 e munizioni per canne ad anima rigata di calibro 7 × 57 mm e 8 × 57 mm, anche se destinate ai fucili da caccia esclusi dalla precedente voce ex 93.04; loro parti e pezzi caratteristici.
	II) Bombe, torpedini, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili guidati e non guidati, granate sottomarine, bombe incendiarie; loro parti e pezzi caratteristici.

APPENDICE N. 1

L'esportazione delle merci sottoindicate, ammessa direttamente dalle dogane, è subordinata alle seguenti formalità:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
04.04 *E* ex *I*	Formaggio pecorino. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport), e della relativa fattura, muniti del visto della sede o degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE). Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport) è condizionato all'esistenza di una apertura di credito, confermata ed irrevocabile, a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione. L'apertura di credito, nella forma sopra indicata, non è richiesta per l'esportazione verso la Francia (Algeria esclusa). Per l'esportazione di formaggio pecorino tipo feta verso la Grecia è ammesso il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport), anche quando il regolamento sia stabilito per il 25 % mediante apertura di credito, confermata ed irrevocabile, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione, e per il 75 % contro documenti di spedizione.
07.01 ex *H*	Aglio. Per l'esportazione verso Cuba, Dominicana (Repubblica), Haiti, Stati Uniti d'America, Portorico e Venezuela il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport) è condizionato all'accertamento dell'avvenuto pagamento anticipato o alla esistenza di una apertura di credito anche *non confermata ma irrevocabile*, per il cento per cento del valore dell'aglio da esportare.
ex 10.05	Granoturco, eccetto quello allo stato verde. L'esportazione del granoturco da seme è condizionata alla presentazione in dogana del certificato di analisi color arancione rilasciato da un istituto qualificato.
10.06	Riso. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana, da parte degli operatori privati, di una attestazione dell'Ente nazionale risi, della conferma doganale (modello Esport 12 per le spedizioni via terra e modello Esport 14 per le spedizioni via mare), nonchè del verbale di campionamento degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), in conformità delle norme vigenti sul controllo qualitativo del riso in esportazione.
20.02 ex *C*	Conserve di pomidoro. La denuncia-benestare (mod. *A*/Esport) deve recare gli estremi del certificato di idoneità rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
20.02 ex *C*	Pomidori pelati. Limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America, il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport) è condizionato al pagamento anticipato o all'esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione. Il rilascio del benestare è ammesso anche quando l'apertura di credito rechi la clausola seguente: « Le tratte emesse a valere sulla presente lettera di credito saranno da noi onorate all'atto del ricevimento dei documenti di spedizione della merce. Il relativo importo sarà però rimesso al venditore soltanto dopo trenta giorni dalla data di arrivo della merce al punto doganale di entrata e semprechè, nel frattempo, non sia stata notificata a cura dell'acquirente una condanna della merce stessa da parte della Food and Drug Administration ».
46.01	Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario — nei limiti previsti — (modello *A*/Esport), e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti uffici periferici dello Istituto nazionale per il commercio estero (ICE): Bologna, Firenze, Milano, San Benedetto del Tronto, Verona. Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport), limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America e dipendenze, Canadà e Messico, è condizionato, salvo nei casi di pagamento anticipato, alla esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile e senza clausole limitative, a favore dello esportatore, utilizzabile a vista contro presentazione dei documenti di spedizione. Per le esportazioni verso le sopra menzionate destinazioni, d'importo superiore a lire 500.000, il visto sulle fatture dei citati uffici dell'ICE è, altresì, condizionato, salvo nei casi di pagamento anticipato, alla esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile e senza clausole limitative, a favore dell'esportatore, utilizzabile a vista, contro presentazione dei documenti di spedizione.
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dello Ente nazionale serico, via Moscova n. 44/*A*, Milano.
50.02	Seta greggia (non torta). L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dello Ente nazionale serico, via Moscova n. 44/1, Milano. La presentazione in dogana dell'attestazione suddetta è prescritta anche per la riesportazione (a scarico di temporanea importazione in proprio o in lavorazione per conto) di manufatti serici in genere.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura). L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dello Ente nazionale serico, via Moscova n. 44/1, Milano.
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta non preparati per la vendita al minuto. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dello Ente nazionale serico, via Moscova n. 44/1, Milano. La presentazione in dogana dell'attestazione suddetta è prescritta anche per la riesportazione (a scarico di temporanea importazione in proprio od in lavorazione per conto) di manufatti serici in genere.
53.02 ex *B*	Pelo di coniglio. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport) e delle relative fatture, muniti di visto della sede centrale o degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), ad eccezione delle partite di campioni di peso inferiore a chilogrammi cinquanta. Potrà essere ritenuta valida, in luogo del suddetto visto, una attestazione rilasciata dai predetti uffici ICE, dalla quale risulti che i medesimi hanno preso nota delle partite di pelo di coniglio da esportare.
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto. L'esportazione da effettuarsi soltanto attraverso le dogane di: Bari, Chiasso, Genova, Gorizia, Livorno, Milano, Napoli, Udine e Ventimiglia è consentita previo accertamento, da parte delle dogane stesse, della effettiva corrispondenza della lunghezza e peso netto del filato a quanto indicato sul supporto o sulle fascette, nonchè della effettiva corrispondenza del numero dei capi di filato componente il ritorto con quello risultante dalla fattura che accompagna la merce all'esportazione. Per l'accertamento della lunghezza è consentita una tolleranza del tre e del cinque per cento, rispettivamente per i filati di lunghezza superiore a cento metri e per quelli misuranti lunghezza fino a cento metri.
58.04 ex *B*	Velluti di cotone, lisci. L'esportazione verso gli Stati Uniti d'America è condizionata alla presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (modello *A*/Esport), fattura e certificato d'origine, muniti del visto dell'Associazione cotoniera italiana, via Borgonuovo n. 11, Milano.
ex 64.01 ex 64.02	Calzature di pelle e calzature non di pelle (escluse quelle di gomma). L'esportazione verso gli Stati Uniti d'America è condizionata alla presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (modello *A*/Esport) e relative fatture muniti del visto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Per le esportazioni di importo inferiore a quello previsto per l'emissione del benestare bancario il visto sarà apposto sulle fatture.
65.01 ex *B*	Campane non formate, nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro di lana, per cappelli. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport), e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti uffici periferici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE): Firenze, Milano.
ex 65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate nè cerchiate, eccetto campane o forme di lana, di seta, di cotone e di strisce di tessuto o di feltro.
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti.
ex 65.05	Cappucci, berretti e copricapi in genere, di qualsiasi materia eseguiti a maglia e/o crochet. L'esportazione verso tutte le destinazioni è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (modello *A*/Esport), e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti uffici periferici dello Istituto nazionale per il commercio estero (ICE): Bologna, Firenze, Milano, San Benedetto del Tronto, Verona. Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport), limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America e dipendenze, Canadà e Messico, è condizionato, salvo nei casi di pagamento anticipato, alla esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile e senza clausole limitative, a favore dell'esportatore, utilizzabile a vista contro presentazione dei documenti di spedizione. Per le esportazioni verso le sopra menzionate destinazioni, d'importo superiore a lire 500.000, il visto sulle fatture dei citati uffici dell'ICE è, altresì, condizionato, salvo nei casi di pagamento anticipato, alla esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile, senza clausole limitative, a favore dello esportatore, utilizzabile a vista, contro presentazioni dei documenti di spedizione.
92.04 ex *B*	Fisarmoniche. L'esportazione verso tutte le destinazioni è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (modello *A*/Esport) e delle relative fatture, muniti del visto della sede o degli uffici periferici dello Istituto nazionale per il commercio estero (ICE). Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. *A*/Esport) è condizionato all'accertamento da parte delle banche stesse della esistenza di una delle seguenti condizioni di pagamento: *a*) apertura di credito confermata ed irrevocabile a favore dell'esportatore, utilizzabile a vista su presentazione dei documenti di spedizione; *b*) C.O.D. (cash on delivery) pagamento alla consegna;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

c) per le esportazioni verso l'Austria, il Benelux, la Danimarca, la Francia, la Germania occidentale, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, il pagamento potrà essere effettuato, oltre che alle condizioni predette, anche a novanta giorni dalla data della lettera di vettura o della polizza di carico con rilascio di tratta accettata.

Dalle anzidette condizioni di pagamento, sono esenti le spedizioni di campioni (fino a n. 6 fisarmoniche, di tipo o modello diverso, all'anno per ciascun cliente estero); le spedizioni di detti campioni dovranno essere regolate entro novanta giorni dalla data di ricezione della merce.

Qualora il pagamento sia previsto a novanta giorni mediante tratta accettata od alla condizione C.O.D., l'incasso dei relativi importi dovrà avvenire per il tramite della stessa banca che ha rilasciato il benestare all'esportazione.

In sede di presentazione all'ICE della fattura e dei benestare bancari relativi ad esportazione di fisarmoniche verso qualsiasi destinazione, per l'apposizione del prescritto « visto », deve essere precisata e documentata dalle ditte interessate la misura delle provvigioni eventualmente spettanti ai propri agenti esteri.

Il visto dell'ICE, che verrà apposto previo accertamento che le provvigioni da corrispondersi non incidano sul prezzo minimo stabilito, abilita le banche al pagamento delle provvigioni stesse, che possono essere corrisposte mediante trattenuta sul ricavo della esportazione, oppure con successiva rimessa a favore del beneficiario all'estero.

Nei casi di minori ricavi, anche per differenze modeste, lo scarico dell'impegno valutario a favore della ditta esportatrice potrà essere concesso dall'Ufficio italiano dei cambi sentito il parere dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Dall'intera disciplina sono esenti le esportazioni franco-valuta e quelle fatte a seguito di acquisti di turisti in Italia per un importo non superiore a lire duecentocinquantamila.

L'esportazione delle fisarmoniche acquistate da turisti in Italia può essere effettuata anche direttamente dalle ditte venditrici, con la semplice esibizione in dogana di apposita dichiarazione di vendita.

APPENDICE N. 2

44.03 44.04 44.05 — *Per legno tropicale s'intende il legno delle essenze specificate nella seguente lista*:

Nomi commerciali Standardizzati	Nomi commerciali Altri	Nomi scientifici
Abura	Bahia	Mytragyna ciliata; Mytragyna stipulosa
Acajou d'Afrique e Acajou blanc	Mahogany; Ngollon; Krala; Mangona	Khaya ivorensis; Khaya Anthotheca
Avodirè	Apaya	Turracanthus africana
Azobè	Bongossi	Lophira alata; Lophira procera
Bossè	Guarea, Diambi	Guarea cedrata; Guarea thompsonii
Dabema	Singa, Bokungu	Piptadeniastrum africanum; Piptadenia africana
Difou	Kankate, Kesse, Aye, Mecodze	Morus Mesozygia; Morus Lactea
Douka	—	Dumoria africana; Mimusops africana
Doussiè	Lingue; Papao; Apa	Afzelia pachyloba; Afzelia africana; Afzelia quanzensis; Afzelia spp
Framirè	Emri, Idigbo; Black afara	Terminalia ivorensis
Fromager	Enia, Okha; Fuma	Ceiba pentandra; Ceiba thonningii
Ilomba	Akomu, cardboard; Lolako	Pyenanthus angolensis; Pyenanthus kombo
Iroko	Rokko, Mandji, Kambala; Mufula	Chlorophora excelsa; Chlorophora regia
Kokrodua	Asamela	Afrormosia elata
Kosipo	Omu, Atom-Assie; Heavy Sapele	Entandrophragma, Candollei
Limba	Fraké, Ofram; Afara, Corina	Terminalia superba
Limbali	Ditshipi	Gilbertiodendron Dewevrei; Macrolobium Dewevrei
Makoré	Baku	Dumoria Heckelii; Mimusops Heckelii
Moabi	Njabi	Baillonella toxisperma; Mimusops djave
Mukulungu	—	Autranella congolensis
Mutenye	—	Guibourtia Arnoldiana
Niangon	Ogooue; Nyankon	Tarrietia utilis; Tarrietia densiflora

Nomi commerciali Standardizzati	Altri	Nomi scientifici
Niové	Kamashi Susu-menga	Staudtia gabonensis
Obéché	Samba, Ayous, Wawa, Abachi	Triplochiton scleroxylon
Ozigo	Assia	Dacryodes buettneri Pachylobus buettneri
Padouk	Corail, N'Gula	Pterocarpus soyauxii
Safukala	Mouganga	Dacryodes pubescens Pachylobus pubescens Dacryodes heterotricha
Sapelli	Aboudikro, Sapèle	Entandrophragma cylindricum
Sipo	Assie, Timbi	Entandrophragma utile
Tchitola	Lolagbola, Tola mafuta, Tola Chinfuta	Oxystigma oxyphyllum Pterygopodium oxyphyllum
Tali	Kassa	Erythrophleum guineense Erythrophleum micranthum
Tiama	Gedu-Nohor	Entandrophragma angolense
Tola	Agba	Gossweilerodendron balsamiferum
Wamba	—	Tesmannia africana Tesmannia Claessensis
Wenge	Awong	Millettia Laurentii

(8121)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(1651665) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.